



Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Scienze Politiche
“Cesare Alfieri”

Corso di Laurea in Scienze Politiche

Tesi di Laurea in
Sociologia

**DONNE IN CARCERE: LA QUESTIONE DELLE
DETENUTE MADRI E ALTERNATIVE ALLA
DETTENZIONE**

Relatore: *Prof. Marco Bontempi*

Candidato: *Serena Franchi*

Anno Accademico 2011/2012

“In questi decenni abbiamo inventato mille definizioni di questa istituzione totale (...), ma quella più adeguata per capire il punto di vista della presenza delle donne è l'immagine di una zona d'ombra”

Franco Corleone

INDICE

Introduzione	p. 7
1. L'evoluzione della struttura carceraria in Italia	p. 11
1.1 Il sistema penitenziario tra '700 e '900	p. 11
1.2 Il carcere nel Novecento	p. 15
1.3 Le donne detenute	p. 19
1.3.1 <i>Statistiche sulla popolazione carceraria femminile in Italia</i>	p. 21
1.3.2 <i>La detenzione in Toscana</i>	p. 23
2. La donna e l'uomo devianti	p. 27
2.1 Dati a confronto	p. 29
2.1.1 <i>Reati femminili e maschili</i>	p. 29
2.1.2 <i>Pene maschili e pene femminili</i>	p. 30
2.1.3 <i>Un confronto negli anni</i>	p. 33
2.2 Il carcere delle donne: esigenze e spazi	p. 35
3. La legislazione a tutela delle madri detenute	p. 39
3.1 I diritti di madri e bambini	p. 39
3.1.1 <i>Legge n.40 del 2001 e Legge n.62 del 2011</i>	p. 40
3.1.2 <i>L'istituto a custodia attenuata di Milano per detenute madri e i loro figli</i>	p. 43
3.1.3 <i>La situazione delle detenute madri dopo la riforma</i>	p. 44
3.2 Il rapporto madre-figlio in carcere	p. 45
3.2.1 <i>La teoria dell'attaccamento</i>	p. 45
3.2.2 <i>Riflessi della carcerazione sul bambino e la madre-bambino</i>	p. 46
4. Alternative alla detenzione	p. 49
4.1 Principali misure	p. 49
4.1.1 <i>Affidamento in prova al servizio sociale</i>	p. 50
4.1.2 <i>Detenzione domiciliare</i>	p. 51
4.1.3 <i>Semilibertà</i>	p. 52
4.1.4 <i>Liberazione anticipata</i>	p. 53

<i>4.1.5 Permessi e permessi premio</i>	p. 53
<i>4.1.6 Liberazione condizionale</i>	p. 54
<i>4.1.7 Sospensione del processo minorile per “messa alla prova”</i>	p. 54
4.2 Misure alternative e detenute madri	p. 55
<i>4.2.1 Riforma 21 aprile 2011: effettivo ampliamento delle misure alternative?</i>	p. 55
Conclusioni	p. 59
Bibliografia	p. 63

INTRODUZIONE

Nell'immaginario collettivo la figura femminile è stata sempre percepita come soggetto debole e bisognoso di attenzioni, scarsamente capace di attendere autonomamente alla propria vita e dunque in posizione subordinata rispetto all'uomo. Nel passato ciò ha comportato l'accettazione a livello giuridico, sociale e culturale di norme e consuetudini che mettevano in risalto la volontà da parte maschile di gestire tutto quanto concernesse la donna: non più (o più correttamente, non ancora) soggetto ma oggetto, essa era partecipe alla propria vita secondo i dettami maschili.

La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, approvata nel 1979 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha sicuramente condotto a significativi passi avanti nella realizzazione della parità tra sessi nei paesi sviluppati, volendo garantire eguale accesso alla vita politica e ai settori di pubblico interesse ad uomini e donne; insieme alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, ha avuto una fortissima valenza simbolica e culturale. La Conferenza di Vienna del 1993 e la Conferenza di Pechino del 1995 hanno ribadito e ampliato i concetti da esse espressi¹, riconoscendo i diritti delle donne come parte integrante e inalienabile dei diritti umani e inserendo tra i diritti fondamentali della donna il diritto sessuale e riproduttivo.

La Costituzione italiana all'art.3, comma 1, sancisce: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, decretando l'uomo e la donna soggetti di diritto equivalenti: il concetto di democrazia paritaria, sebbene si possa definire ancora in fase di attuazione, fa dunque parte delle fondamenta del nostro Paese.

Tuttavia sarebbe erroneo presupporre che il concetto di gender-mainstreaming² faccia riferimento non solo alla parità di diritti tra i sessi ma anche all'uguaglianza tra i generi: la donna e l'uomo sono depositari di pari diritti in quanto individui, ma presentano

1 Le inadempienze alla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) sono state di così larga portata da rendere necessaria l'aggiunta di un Protocollo opzionale, entrato in vigore nel 2001. Esso abilita un'apposita Commissione alla conduzione di indagini sulla base delle denunce ricevute da associazioni non governative ed individui.

2 “Il principio di mainstreaming impone quindi che le autorità pubbliche, prima di procedere all'assunzione di una data misura, valutino l'eventuale effetto discriminatorio che essa possa determinare, mirando così ad evitare conseguenze negative e a migliorare la qualità e l'incisività delle proprie politiche”, Davide Strazzari, “*Gender mainstreaming*”: *genesì di un termine comunitario e le difficoltà della sua traduzione*, in <http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei///gruppi/pareremainstreaming.pdf>.

caratteristiche ed esigenze peculiari strettamente connesse al genere di appartenenza; con tale affermazione non si sottintendono giudizi di valore, ma si riconosce l'unicità dell'uno e dell'altro sesso. Il fenomeno della devianza ben rispecchia tale diversità: l'uomo e la donna criminali si differenziano sia per la quantità di crimini commessi sia per la tipologia. Tale contrapposizione nei decenni passati era attribuibile ad un diverso ruolo rivestito nella società dai due sessi: la donna non delinquereva perché non era in condizione di farlo dovendo ottemperare al proprio ruolo di madre e moglie, non vivendo quindi situazioni che l'avrebbero portata a compiere delitti pari a quelli maschili. Con l'emancipazione femminile si sarebbe dunque dovuto raggiungere un pari quantitativo di crimini, ma ciò non è avvenuto: ad oggi le donne sono solo il 5% della popolazione detenuta.

Tale dato è stato fonte di vivo interesse personale nei confronti delle donne in carcere: l'intervento penale presta minore attenzione al fenomeno della carcerazione femminile poiché si tratta di una realtà marginale entro il più ampio contesto della devianza sociale, comportando uno scarso interesse verso i diversi bisogni e realtà femminili; le stesse strutture atte ad ospitare le donne condannate sono per la maggior parte appendici di quelle maschili. L'altra realtà connessa alla carcerazione della donna è la prigionia dei bambini entro la struttura carceraria insieme alla madre, circostanza che non solo non salvaguarda il rapporto madre-bambino, compromesso dalle restrizioni proprie dell'istituto punitivo, ma lede il principio fondamentale della personalità della pena³: un bambino ha il diritto di crescere in libertà e di venir accudito dalla madre la cui pena non può però essergli inflitta. La promulgazione di due leggi, la n.40 del 2001 e la n.62 del 2011 atte a salvaguardare i diritti dei figli delle detenute ha segnato un cambiamento nella concezione stessa della pena: l'esecuzione penale non può prevalere sui diritti del minore, dunque è necessario che la madre condannata possa espiare la propria colpa garantendo al tempo stesso il benessere del figlio. Pertanto ci troviamo di fronte ad una problematica bicefala, ma che trova origine nella medesima domanda: è possibile attuare forme punitive differenti rispetto all'inserimento entro strutture penitenziarie, nella fattispecie nei confronti di donne che hanno figli di minore età o che sono incinta?

Il lavoro di tesi si propone di vagliare le alternative fornite dalla giurisprudenza attuando un'analisi del fenomeno della devianza femminile in chiave sociologica, descrivendo i fattori caratterizzanti la realtà che la donna si trova ad affrontare in seguito ad una condanna, sottolineando la contiguità e la distanza tra la carcerazione femminile e quella

3 Art. 27 della Costituzione, comma 1: "la responsabilità penale è personale".

maschile. Le detenute madri assumono un ruolo centrale nello sviluppo del testo, il quale prenderà in esame e confronterà la situazione attuale e quella antecedente l'entrata in vigore della riforma, tentando di comprenderne gli snodi centrali e stabilire se le intenzioni originarie della legge sono state rispettate. Nel fare ciò si è attinto alle ricerche esistenti condotte sulla situazione femminile in carcere, le quali sono esigue proprio a causa della marginalità del fenomeno; nella maggior parte riportano le testimonianze delle donne detenute⁴, mentre “Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia” è stato il primo vero tentativo, successivo a quello condotto dalla Parca, di analisi del fenomeno attraverso un'indagine sul campo. Sono state poi utilizzate analisi sulla criminalità femminile, con la volontà di focalizzare le principali cause e i metodi utilizzati dalla donna delinquente nella commissione dei reati per comprendere se sia rintracciabile una matrice comune. Infine nello studio della maternità vissuta in condizione di internamento è stata fondamentale la possibilità di attingere a tutta una serie di documenti di riviste specialistiche⁵ attinenti l'argomento: esse hanno reso possibile un approccio multidisciplinare, avendo profili diversificati tra loro (sociologico, pedagogico, antropologico e giuridico).

Il primo capitolo tratterà brevemente la storia dell'istituzione carceraria in Italia a partire dal Settecento, in modo tale da contestualizzare l'evoluzione della pena nella penisola. Verranno dunque descritte le vicende che hanno portato al passaggio dalla scuola classica a quella positiva, la quale ha introdotto il concetto di devianza: il delinquente non è colui che sceglie di compiere deliberatamente un reato in una condizione di normalità, ma un soggetto dotato di caratteristiche proprie e su cui è possibile intervenire in modo tale da risocializzarlo. Insieme all'exkursus storico sulla pena in generale ed i principali passaggi che hanno portato all'odierno ordinamento verrà effettuato un resoconto di come, all'interno di tale processo, la storia della detenzione femminile sia stata caratterizzata da un percorso del tutto singolare in cui la donna ha perpetrato il proprio ruolo di soggetto marginale e gestito secondo le altrui volontà. Infine, verranno illustrate brevemente le condizioni attuali degli istituti carcerari sia in Italia che in Toscana.

Il secondo capitolo affronterà le problematiche legate alla detenzione femminile e sottolineerà le differenze con quella maschile, confrontando per ciascun sesso le tipologie di delitti e le pene inflitte. Verrà poi compiuto un confronto negli anni, per comprendere se

4 Vedi: *Voci dal carcere femminile* di Gabriella Parca, *Donne in sospeso-testimonianze dal carcere della Giudicecca* di Ristretti Orizzonti, *Le mariuccine. Storia di un'istituzione laica* di Annarita Buttafuoco e *Nati in carcere-dalla prigione alla condizione sociale, la violenza sulla donna e sul bambino* di Mariella Crocellà e Corrado Coradeschi.

5 Provengono dal catalogo della Biblioteca Innocenti di Firenze.

i crimini commessi hanno subito delle variazioni col passare del tempo e dedurre dunque le principali forme di devianza odierne. Si concluderà con una sintesi riguardo al modo in cui le donne affrontano la vita in carcere: i nodi principali saranno individuati nel trauma che vivono nel lasciare ciò che costituiva la loro vita al di fuori della cella e nelle difficoltà legate al tema della maternità.

Quest'ultimo costituirà il nucleo centrale del terzo capitolo, il quale, partendo dalla descrizione dei principali diritti legati alla genitorialità, passerà in rassegna le due leggi del 2001 e del 2011 con lo scopo di descrivere le novità introdotte nell'ordinamento volte a tutelare il rapporto genitore-figlio.

Verranno poi analizzati gli effetti della riforma sulla base dei dati disponibili in merito alla situazione attuale dei bambini figli di detenute. Molto importante risulterà essere lo studio sugli effetti detritivi prodotti dalla carcerazione sulla crescita del minore e sul rapporto che egli avrà sia con la madre che col mondo esterno: “ la madre reclusa è una donna amputata (perché privata della propria libertà decisionale e di movimento) e, contemporaneamente, amputante nei confronti del figlio in quanto impossibilitata ad accoglierne le richieste e, spesso, incapace di dare un senso alla sua esperienza per poi trasmetterla, elaborata, al bambino”⁶.

In conclusione, il quarto capitolo descriverà le misure alternative previste dalla giurisprudenza, in modo tale da chiarire le possibilità disponibili per far fronte al problema della detenzione di donne (ma anche di uomini, sebbene non sia di pertinenza dell'oggetto del testo) con prole; l'ultima parte del capitolo verrà dedicata ad un breve approfondimento riguardo l'attuazione della riforma entrata in vigore il 20 maggio 2011. Quest'ultimo capitolo sarà necessariamente più schematico, avendo un intento puramente chiarificatore della situazione legislativa in merito alle misure di esecuzione che non prevedono l'internamento entro strutture penitenziarie (o che concedono riduzioni o alleggerimenti di pena) e rimandando alle conclusioni per una lettura maggiormente ragionata di tale tematica.

6 Annalisa Rosina Ramasso, *Madri e bambini in carcere* in *Infanzia*, Firenze La Nuova Italia, novembre 2006, p.16.

1. L'EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA CARCERARIA IN ITALIA

1.1 Il sistema penitenziario tra '700 e '900

Nel ricostruire l'evoluzione della condizione femminile nel sistema carcerario italiano, è doveroso indicare le tappe fondamentali dello sviluppo della pena.

Analizzando la situazione carceraria a partire dalla seconda metà del '700, l'introduzione del concetto di carità restrittiva⁷ intendeva risolvere il problema dell'aumento di poveri e vagabondi, precedentemente sostenuti dalle forme di sussistenza tipiche del periodo feudale, internandoli in case di correzione con l'unica finalità di recepire manodopera a basso costo⁸. Tale misura si inseriva in un contesto storico che trovò la soluzione del problema dell'ordine sociale nell'applicazione del potere coercitivo, coniugando l'approccio hobbesiano a quello smithiano, ovvero facendo coincidere la misura di controllo ottenuta da parte dello Stato attraverso l'esercizio della forza con quella operata dal mercato, il quale secondo Smith avrebbe coordinato le azioni individuali attraverso la distribuzione naturale di incentivi. Dunque il disciplinamento cominciò ad operare attraverso l'internalizzazione, attuata mediante un processo coercitivo. Grazie a tali caratteristiche del sistema penitenziario, «la pena carceraria si dimostra capace da un lato di assoggettare la distruttività del castigo al parametro contrattuale, dall'altro di rendere funzionale lo stesso castigo al processo produttivo»⁹.

Ciò nonostante le istituzioni carcerarie in Italia non ebbero mai una caratterizzazione produttiva tale da introdurre regimi lavorativi di tipo industriale, in virtù di una struttura economica prevalentemente agricola non suscettibile di rispondere adeguatamente

7 La nozione di «carità restrittiva», fondamento concettuale della riformata politica sociale, partendo dalla distinzione di base fra poveri abili/inabili al lavoro, prevedeva il rifiuto dell'assistenza dei poveri abili, i quali potevano accedervi unicamente tramite la coazione al lavoro. L'assistenza veniva dunque riservata unicamente ai poveri inabili, ai quali poteva essere concesso il permesso di chiedere l'elemosina per strada. Inoltre, per quanto concerne i poveri forestieri, era prevista l'espulsione sulla base del principio che ogni comunità avrebbe dovuto prendere in carico solo i poveri che le appartenevano. Cfr. Giuseppe Campesi, *Il controllo delle "nuove classi pericolose"- sotto-sistema penale di polizia ed immigrati*, in <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/devianza/campesi/index.htm>.

8 Nel XVII secolo in Europa si assiste al fiorire di numerose case di correzione in risposta alla duplice necessità di reprimere il vagabondaggio e di sfruttare la forza lavoro a costi esigui. La prima casa di correzione ad essere istituita fu Bridewell, a Londra. Non venne mai introdotta la questione della rieducazione o risocializzazione del condannato.

9 Emilio Santoro, *Castigo e Delitto* in P. Giglioli (a cura di), *Invito allo studio della società*, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 72.

all'eccedenza della forza lavoro.

Con la dominazione austriaca la Lombardia attuò un'importante integrazione tra politiche sociali e criminali e politiche economiche: l'illuminismo milanese difatti entrò in contatto con le politiche riformatrici di Maria Teresa e di Giuseppe II d'Austria e numerosi intellettuali collaborarono ad un'ampia serie di riforme giuridiche e civili. Tra questi Cesare Beccaria, fondatore insieme ai fratelli Verri della rivista "Il Caffè", grande centro di diffusione culturale nel capoluogo lombardo, nell'opera "Dei delitti e delle pene" puntualizzò l'ingiusta arbitrarietà con cui veniva applicato il diritto penale¹⁰. Sebbene a Milano nel 1670 fosse stata proposta l'annessione di una casa di correzione ad una casa per poveri, si giunse alla costruzione di questa solo un secolo più tardi grazie all'intervento dell'imperatrice Maria Teresa; tuttavia tale stabilimento "spiega il passaggio dalle strutture per poveri o per giovani alle strutture per criminali e, quindi, alle prime forme di carcere, dove, peraltro, il lavoro perde lo scopo di avviamento ad un mestiere o di addestramento ad una professione, acquisendo, invece, una valenza del tutto produttiva, in quel periodo legata alla manifattura tessile"¹¹.

Col Codice giuseppino del 1787, esteso anche alle province lombarde, furono fissati i principi dell'isolamento e del lavoro: il condannato era sottoposto ad isolamento continuo, senza la possibilità di interagire con gli altri detenuti o con persone esterne; provvedeva al proprio sostentamento in ragione del lavoro svolto, mentre l'istituzione carceraria forniva solo la razione di cibo regolamentare. L'idea di disciplinamento appena descritta trova espressione teorica nel Panopticon di Bentham, struttura penitenziaria che doveva consentire una continua sorveglianza dei condannati, detenuti entro un perimetro a forma di anello, da parte delle guardie nascoste in una torre centrale. Foucault gli riconosce il merito di trasformare i detenuti in sorveglianti di se stessi attraverso la paura di essere sorvegliati, attuando quindi un meccanismo di autocontrollo che li avrebbe portati ad una rieducazione e risocializzazione¹².

La Toscana conobbe un periodo di riforma improntato alle idee illuministe grazie al Granduca di Toscana Pietro Leopoldo: il 30 novembre 1786 fu pubblicato a Firenze il

10 Edita nel 1764, l'opera di Beccaria puntava al superamento dell'arbitrarietà della giustizia e degli strumenti penali propria del XVIII secolo, specificando che l'individuo dovesse essere punito soltanto per fatti espressamente previsti per legge e con pene definite anch'esse dalla legge. Punto centrale dello scritto è la richiesta dell'abolizione della pena di morte, attraverso la trasformazione in una pena capace di far pagare al reo il debito contratto con la società. Beccaria dunque teorizza un carcere in grado di recuperare l'individuo, confermando la natura retributiva dell'apparato carcerario attraverso il principio di proporzionalità tra delitti e pene.

11 Saverio Migliori, *Conoscere il carcere*, Edizioni Ets, Pisa, 2007, p. 153.

12 Cfr. Michel Foucault, *Sorvegliare e Punire – nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993, pp. 218-223.

Codice leopoldino, *corpus* di leggi che, oltre ad imporre l'abolizione della pena di morte ed il ricorso alla tortura, ebbe il merito di affidare alla pena un mandato correzionale, sebbene lo stesso Granduca ripristinasse nel 1790 la pena capitale, spinto dal timore di delitti contro la sicurezza dello Stato.

Con l'affermarsi del ceto borghese tra il 1795 e il 1814 si avviò un periodo di grandi trasformazioni legislative finalizzate all'introduzione di un forte sistema fiscale e alla redistribuzione del capitale; da ciò scaturì un'ondata di rivolte contadine ed un nuovo aumento del fenomeno del brigantaggio che comportarono un inasprimento delle misure repressive presso tutte le regioni sottoposte al dominio napoleonico, dove a partire dal 1811 era stato imposto il Codice penale francese che estendeva la tipologia delle pene imputabili e il ricorso alla prigione. Dunque con la rivoluzione borghese si vide l'affermazione della pena detentiva e del lavoro carcerario.

In Piemonte, malgrado Vittorio Emanuele I avesse reintrodotta la tortura nel 1814 ed imposto pene ormai superate, l'avvento al trono di Carlo Alberto aprì un periodo di riforma delle istituzioni carcerarie che culminò nel 1839 col varo di un nuovo Codice penale: venne adottato il sistema auburniano, che prevedeva l'isolamento notturno e il lavoro diurno insieme agli altri detenuti. Nel 1849 Cavour portò all'attenzione del parlamento la necessità di introdurre un regime di isolamento continuato attraverso l'applicazione del sistema filadelfiano¹³. La disumanità di tale sistema e le problematiche derivanti dal necessario adeguamento delle strutture, non consone all'applicazione della separazione cellulare, aprirono un dibattito riguardo la liceità dell'applicazione del regime proposto; questi terminò con l'entrata in vigore del Codice sardo-italiano del 1859¹⁴, il quale prevede sei diverse tipologie di pena, differenziate in pene criminali e pene correzionali, senza però specificare il tipo di regime a cui sarebbero stati sottoposti i condannati.

Per quanto riguarda il Granducato di Toscana, il Regolamento generale del 1845 stabilì l'isolamento notturno e la vita in comune durante la scuola ed il lavoro. Successivamente, col Regolamento generale del 1850 e col nuovo Codice penale del 1853, seguito il 31 maggio dello stesso anno dal Regolamento degli stabilimenti penali, venne introdotto il

13 Il sistema filadelfiano nacque nel 1790 per opera dei quaccheri. Esso prevedeva la segregazione cellulare col preciso scopo di favorire la rieducazione e il riavvicinamento a Dio del condannato, proibendogli il contatto con gli altri detenuti e con qualsiasi altra persona che non fosse di comprovata fede; non prevedeva inoltre l'introduzione di un regime lavorativo, non ritenendolo remunerativo.

Il sistema auburniano invece si basò proprio sull'attività lavorativa dei detenuti, per fronteggiare l'enorme richiesta di forza lavoro proveniente dagli Stati del Nord America nei primi anni del XIX secolo.

14 Il codice sardo-italiano ebbe come base storica il codice albertino del 1859, del quale fu la revisione. Diverrà poi il Codice del nuovo Regno d'Italia.

sistema filadelfiano; tuttavia nel 1860 entrò in vigore una nuova riforma che introdusse il cosiddetto regime misto, tentando una mediazione tra i due sistemi¹⁵.

La pena e l'istituzione carceraria cominciarono ad assumere in maniera crescente funzioni simboliche ed ideologiche: il fine ultimo del carcere era quello di spaventare le masse, rispondendo al principio della *less eligibility*, mantenendo cioè condizioni di vivibilità inferiori a quelle riscontrabili nella peggiore situazione esterna al carcere stesso. La correzione del condannato attraverso l'educazione all'obbedienza e alla disciplina viene sostituita dalla visione del carcere come strumento di intimidazione e controllo sociale.

Il 30 giugno 1889 venne emanato il Codice penale Zanardelli, entrato in vigore il 1° gennaio del 1890, in sostituzione del Codice penale sardo del 1859; la pena di morte fu abolita e commutata in ergastolo. Nel 1891 si ebbe il primo vero tentativo di riordino del sistema carcerario italiano con l'approvazione del Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi¹⁶. Esso era frutto del positivismo criminologico che aveva individuato nel trattamento differenziato, scientifico ed individualizzato, il nuovo cardine della politica penitenziaria e che poneva in primo piano la realtà umana e sociale del condannato. Fu quindi operata una prima innovativa distinzione tra "stabilimenti carcerari" e "stabilimenti riformatori", attuando un'embrionale differenziazione del trattamento dei reclusi in virtù della loro età e della condizione giuridica. Il carcere divenne uno spazio in cui si tentava il trattamento del colpevole, ispirandosi al principio correzionalistico secondo il quale è definito "reo", quindi imputabile, solo colui che può essere rieducato. Pertanto si attuò un capovolgimento dell'impostazione della scuola classica, che assegnava alla pena una finalità retributiva e differenziava il criminale dal non criminale sulla base di un evento contingente: il primo ha scelto di commettere un reato, il secondo no. Con l'emergere della scuola positiva gli esseri umani vengono intesi come individui aventi una personalità propria, conoscibile scientificamente e su cui è possibile un intervento correttivo della devianza. L'articolo n. 123 del Regolamento stabiliva per la prima volta l'obbligo dell'istruzione¹⁷ dei condannati, giungendo a sanzionare l'assenza dei detenuti dai corsi di scuola interni al carcere.

15 Il condannato sarebbe stato sottoposto, durante la prima parte della pena, ad un regime di isolamento continuo, la successiva lavorando insieme agli altri detenuti. Fu durante il congresso di Lucca del 1843 che Carlo Petitti di Roreto (1790-1850) propose l'applicazione del sistema filadelfiano per le detenzioni brevi e del sistema auburniano per quelle di durata maggiore. E' importante sottolineare come la proposta del sistema auburniano non si fondi sulla necessità di preservare la salute del detenuto o sulla funzione risocializzante data dal lavoro in comune, ma sull'esigenza di non aumentare i costi per le carceri.

16 Regio Decreto del 1 febbraio 1891, n.260.

17 Nello Statuto Albertino non era previsto alcun diritto all'istruzione, materia destinata ad essere regolamentata dalla legge ordinaria, avendo natura amministrativa.

1.2 Il carcere nel Novecento

Dal Regolamento del 1891 fino al regime fascista si registrano pochi cambiamenti in ambito penitenziario¹⁸: con il governo Giolitti nel 1903 si inaugurò un lungo periodo di politica liberale, ma non fu possibile realizzare nessuna effettiva revisione del sistema penitenziario. In tal senso risultò significativa l'approvazione del nuovo Regolamento carcerario del 1922¹⁹, ove il detenuto iniziò ad essere considerato non tanto come oggetto di repressione e castigo, ma come soggetto bisognoso di cure: si attua dunque il passaggio dalla pena intesa come castigo e retribuzione ad una pena intesa come difesa sociale.

Con l'avvento del fascismo si ebbe un'involuzione sul piano del trattamento carcerario: in particolare fu previsto il trasferimento della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'Interno a quello di Grazia e Giustizia. Giuseppe Spano, direttore generale delle carceri, venne destituito alla fine del 1923 e sostituito con un consigliere di Cassazione. Il regime fascista aveva la chiara intenzione di sfiduciare il lavoro svolto negli anni precedenti dalla Direzione delle carceri e dei riformatori, rinominandola Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Nel 1930 venne approvato il Codice penale Rocco²⁰. Esso confermava il carattere afflittivo della pena, cui si aggiungeva una volontà emendatrice nei confronti del colpevole; introduceva poi il sistema del doppio binario, vigente ancora oggi, secondo il quale accanto alle pene detentive e pecuniarie erano previste le cosiddette misure di sicurezza, assegnate a seconda della presunta pericolosità sociale del reo. La tipologia e la durata di tali misure non erano predeterminate nella sentenza, ma venivano valutate di volta in volta in base al permanere o meno della riscontrata pericolosità del condannato. Furono costruite strutture per l'esecuzione di tali misure, come le case di lavoro, le colonie agricole e i manicomi giudiziari.

La funzione emendatrice del carcere venne confermata dal nuovo Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena²¹, nel quale venne assunto anche il principio del recupero del condannato attraverso l'impegno lavorativo, l'istruzione e la pratica religiosa, mentre

18 Degne di nota furono l'emanazione del Regio Decreto del 2 agosto 1902, n.337, che prevede la soppressione dell'utilizzazione della catena al piede per i condannati ai lavori forzati, del Regio Decreto del 14 novembre 1908, n.484, il quale abolì l'uso della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura, e del Regio Decreto del 14 luglio 1907, n.606, mediante il quale si cercò di riordinare l'organizzazione dei riformatori per minorenni, attuando una prospettiva preventivo-rieducativa che prevede la sostituzione delle guardie carcerarie con un corpo di educatori formati.

19 Regio Decreto del 19 febbraio, n.393.

20 Regio Decreto del 19 ottobre, n. 1398.

21 Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 787.

venne confermata l'abolizione della segregazione cellulare²². L'obbligatorietà dell'istruzione e del lavoro evidenziarono la volontà del regime fascista di indottrinare coattivamente gli individui devianti al rispetto dei valori, sfruttandone la manodopera col fine di risarcire la società civile a cui avevano recato danno.

Gli anni '30 non furono particolarmente prolifici riguardo la possibilità di nuove riforme in campo penitenziario ad eccezione dei provvedimenti di legge n.1404 e n. 1579 del 1934, i quali introdussero e disciplinarono il Tribunale per i minorenni, istituendo inoltre i centri per l'osservazione dei minori.

Nel 1947 venne approvato il testo definitivo della Costituzione, elaborato dalla "Commissione dei Settantacinque", promulgato da Enrico De Nicola ed entrato in vigore il primo gennaio 1948, ove il tema dell'esecuzione penale e del carcere vennero esplicitati nell'articolo 27. L'articolo sancisce la personalità della responsabilità penale, la non colpevolezza fino alla condanna definitiva, l'illiceità di trattamenti contrari al senso di umanità, la necessità del fine rieducativo delle pene nei confronti del condannato. Viene inoltre ribadita la non ammissione della pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra²³. Successivamente, nell'aprile del 1947, fu istituita una Commissione ministeriale per la riforma del sistema penitenziario, in un secondo momento divisa in tre sottocommissioni che avevano il compito di occuparsi rispettivamente del regolamento di esecuzione, del personale e del settore minorile. Ferrari, direttore generale della Commissione, decise di formare un Comitato, da lui stesso presieduto, cui fu affidato l'incarico di riformare solo la materia penitenziaria. Venne dunque elaborato il "Progetto del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena", il quale però rimase ancorato alla struttura ed alla sostanza del Regolamento del 1931: lavoro, istruzione e religione rimasero gli strumenti principali del trattamento penitenziario, mentre fu confermata la stessa intenzione di specializzare gli istituti penitenziari in considerazione della popolazione in essi detenuta e si ribadì la necessità di prevedere un trattamento individualizzato per ciascun detenuto, nonché una centralizzazione dell'assistenza agli ex-reclusi. Nell'aprile del 1950 il Progetto elaborato dal Comitato fu trasmesso alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, presieduta dal senatore Persico, la quale si limitò a ricalcare le proposte e l'impronta tradizionali delineatevi: l'On. Persico presentò la sua relazione al Presidente del Senato il 22 dicembre 1950.

²² Il Regolamento suddivideva gli strutture carcerarie in stabilimenti di custodia preventiva, stabilimenti di pena ordinari e stabilimenti di pena speciali. Definiva poi le funzioni del Giudice di sorveglianza, organo giurisdizionale autonomo introdotto per la prima volta dal Codice penale del 1930.

²³ La L. 13 ottobre 1994, n. 589, abolirà anche la pena di morte prevista dal Codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra. Essa verrà sostituita con la pena massima prevista dal Codice penale.

Il ministro Gonnella delineò un primo disegno di legge sull'Ordinamento penitenziario solo dieci anni più tardi ma, a causa della fine della legislatura, il testo decadde, sebbene mostrasse elementi interessanti quali la prevenzione della delinquenza minorile e l'individualizzazione del trattamento rieducativo, fondato sull'osservazione scientifica della personalità.

Il dibattito parlamentare tra il 1971 e il 1975 portò all'approvazione della Legge 26 luglio 1975, n. 354: per la prima volta tutta la materia riguardante il sistema penitenziario venne regolamentata attraverso una legge e non mediante disposizioni particolari o regolamenti. Tale riforma si colloca in un periodo, quello degli ultimi anni Sessanta e dei primi anni Settanta, in cui la prigione diviene un obiettivo privilegiato dei movimenti di critica dei meccanismi e dei modi di gestire le istituzioni, che a partire dal 1969 portarono ad aperte rivolte in diversi istituti penitenziari con scontri tra detenuti e forze dell'ordine. La legge dunque modificava il regime interno del carcere, rendendo possibili permessi di breve durata per i detenuti. Franca Faccioli, riprendendo la tesi di Neppi Modona, ha puntualizzato l'esistenza di “due anime” contrastanti nella legge, simbolicamente rappresentate dai due titoli del nuovo ordinamento, “trattamento penitenziario” e “organizzazione penitenziaria”, annotando che al primo corrispondevano i principi innovatori della riforma ed al secondo le reminescenze del passato, ovvero la conservazione del potere burocratico dell'amministrazione centrale²⁴. L'autrice si è poi soffermata sull'importanza dell'introduzione dell'art. 90²⁵, il quale stabiliva la sospensione degli istituti previsti dalla riforma per esigenze di sicurezza, ponendo quindi una grave ipoteca sull'effettiva applicazione della stessa.

Le vicende degli anni successivi seguirono una spirale involutiva inaugurando un periodo di vera e propria controriforma, sobillata anche dal ruolo determinante assunto dal tema dei permessi: nel 1977 a causa di alcune evasioni e di un numero esiguo di mancati rientri si aprì un dibattito intorno all'eccessiva apertura del carcere, arrivando a cancellare nella pratica l'istituto dei permessi, prevedendo solo casi eccezionali “per eventi familiari di particolare gravità”²⁶. Il compromesso tra idee contrapposte che aveva portato all'approvazione della normativa nel 1975 fu legittimato dalla cosiddetta strategia

24 Cfr. Franca Faccioli, *I soggetti deboli- i giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli Libri, Milano, 1990.

25 Art.90 “Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza il Ministro per la grazia e la giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza”.

26 Legge 20 luglio 1977, n. 450.

differenziata, prevedendo la possibilità di graduare la severità della pena a seconda della pericolosità dei detenuti. Venne dunque attuato un controllo detentivo leggero nei confronti dei detenuti che apparivano poco pericolosi, mentre ai detenuti ai quali era stata riscontrata una maggiore pericolosità (essenzialmente coloro che si erano macchiati di atti di terrorismo) fu applicato il carcere speciale. Tuttavia esso, concepito per la neutralizzazione delle frange estreme, si rivelò un pericoloso boomerang, diventando più ingovernabile rispetto agli altri settori della giustizia penale proprio a causa della promozione di campagne di ricompattamento del partito armato da parte dei terroristi detenuti.

In un clima di ampia partecipazione al dibattito sulla riforma del carcere sia da parte delle forze sociali e politiche sia da parte dei detenuti stessi e degli organi protagonisti della vita carceraria, il parlamentare Mario Gozzini portò avanti un progetto di riforma già nei primi anni Ottanta, riguardante la regolazione delle prigioni di massima sicurezza e l'eliminazione di ogni limitazione per l'ammissione alle misure alternative. Nella legislazione successiva Gozzini riuscì a mobilitare la Commissione giustizia del Senato creando il consenso politico necessario per portare all'approvazione, nell'ottobre 1986, della L.663/1986, nota appunto come Legge Gozzini.

Essa riprendeva e completava la legge del 1975, introducendo numerose novità e ribadendo l'importanza della partecipazione del detenuto al trattamento, la quale era correlata alla concessione di vari benefici. I più importanti tra questi furono l'affidamento in prova al servizio sociale, l'estensione della semilibertà anche agli ergastolani, la detenzione domiciliare come misura alternativa, la liberazione condizionale e i permessi premio. Venne poi sottolineata la necessità di accertamento concreto della presunta pericolosità sociale nell'applicazione delle misure di sicurezza, facendo dunque decadere la presunzione legale di pericolosità. Venne inoltre introdotto il concetto di differenziazione del trattamento in base alla definizione del grado di pericolosità che il soggetto può assumere.

Negli anni Ottanta si vide la costruzione di numerose carceri, denominate poi carceri d'oro a causa degli alti costi e dell'effettiva bassa qualità: strutture divise in più sezioni detentive con quindi maggiore necessità di personale formato, celle occupate oltre i limiti della capienza prestabilita, spazi per attività comuni inutilizzati per mancanza di iniziative, esigenza di personale civile ed in particolare di educatori.

Nel 1990 sembrò aprirsi la possibilità di avviare una revisione dell'organizzazione generale del personale, sebbene a causa della riforma del Corpo della polizia penitenziaria²⁷ crebbe

27 L. 15 dicembre 1990, n. 395, Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, prevedeva la

il divario tra personale destinato alla sicurezza ed alla custodia e personale civile finalizzato al trattamento del detenuto. La funzione rieducativa è dunque rimasta sempre in secondo piano rispetto a quella custodiale.

Negli anni seguenti il carcere assunse la funzione principale di contrasto alla criminalità organizzata disponendo il regime di massima sicurezza, il cosiddetto 41 bis, nei confronti di quanti appartenessero alle associazioni criminali individuate con decreto del Ministero della giustizia. Ciò nonostante si iniziarono ad applicare sempre più frequentemente le misure alternative, specialmente l'affidamento in prova ai servizi sociali; tale tendenza venne poi regolamentata dalla Legge Simeoni-Saraceni del 1998.

In questi anni il sovraffollamento degli istituti penitenziari ha assunto dimensioni tali da divenire effettivamente un problema contingente, incidendo sull'efficacia rieducativa e trattamentale e sulla vivibilità e salubrità del carcere. E' dunque necessario pensare all'attuazione di misure alternative alla detenzione insieme all'eventuale depenalizzazione di alcuni reati, comprendendo che l'internamento in strutture carcerarie di persone provenienti dalle aree sociali più disagiate e marginali non può che favorire la recidiva, proprio a causa dell'impossibilità di trattamenti risocializzanti e rieducativi all'interno di strutture ove il numero di detenuti supera grandemente l'effettiva capienza e ne limita dunque la governabilità.

In particolare, sarebbe auspicabile un ripensamento in merito alle leggi che nei fatti vanno ad aumentare il numero di carcerazioni, come la Ex Cirielli²⁸, la quale aggrava la posizione di chi cade nella recidiva, limitando loro la possibilità di ricorrere a misure alternative; così anche la Bossi-Fini²⁹ e il decreto Fini-Giovanardi³⁰, le quali applicano misure maggiormente restrittive per quanto riguarda il rapporto criminalizzazione-clandestinità e per chi fa uso di sostanze stupefacenti.

1.3 Le donne detenute

Alla fine dell'800 l'applicazione del trattamento penitenziario nei confronti delle donne dipendeva fortemente dalla concezione di ciò che rendeva una donna deviante e quindi socialmente pericolosa.

smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia trasformandolo in Corpo di polizia.

28 L. 5 dicembre 2005, n. 354.

29 L. 30 luglio 2002, n. 189.

30 D.L. 30 dicembre 2005, n.272.

Fondamentale nel definire i tratti della criminalità femminile fu la criminologia positivista, la quale riteneva che le donne presentassero un'inferiorità sociale naturale rispetto agli uomini e quindi fossero meno propense alla criminalità: la delinquenza femminile era un evento eccezionale, derivante dal tradimento del ruolo sociale attribuito alle donne e contrassegnata quindi da un'accezione di amoralità. Sebbene la contravvenzione alle regole sociali fosse un'eccezione, non di meno rappresentava un serio rischio per il mantenimento dell'ordine, proprio a causa della sua imprevedibilità. Nelle prime fasi dell'evoluzione della struttura carceraria, le donne venivano dunque imprigionate principalmente per atti lesivi di valori morali, mentre le donne colpevoli di delitti gravi erano una parte residuale.

Le particolarità che differenziavano in maniera sostanziale il trattamento riservato alle donne riguardavano il tipo di gestione e di controllo esercitati ed il fine dell'internamento entro la struttura carceraria. Il regime imposto non prevedeva, al contrario del carcere maschile, finalità di tipo istruttivo: l'unico metodo di reinserimento sociale era l'insegnamento dei compiti a cui le donne oneste sapevano ottemperare, ovvero la gestione della casa, il cucito, la preghiera. Fu consequenziale affidare il controllo delle recluse ad una gestione completamente femminile, con personale appartenente al mondo religioso. In tal modo le ree potevano subire un processo di risocializzazione confrontandosi col modello che maggiormente incarnava l'ideale femminile dell'epoca, ovvero la donna casta, dedita alla cura altrui e vincolata ad alti valori morali. L'arretratezza degli istituti femminili dipendeva quindi dal fatto che non fossero sotto controllo governativo e non soggetti a commissioni speciali, previste invece per quelli maschili. Pertanto le case di correzione e le carceri femminili di fine '800 ospitavano prevalentemente prostitute o donne considerate troppo libere, spesso sotto istanza dei genitori o del marito, mentre l'intervento penale nei confronti degli uomini entrava in vigore solo in presenza di atti considerati giuridicamente punibili e non di atti considerati immorali. Le tecniche di controllo non si basavano su rapporti di forza ma su un sostanziale paternalismo, trattando la donna deviante come incapace di compiere coscientemente atti criminosi e quindi come un soggetto debole e traviabile, il quale doveva essere rieducato.

Già presenti in Piemonte fin dal 1834, le suore entrano in maniera definitiva entro il carcere femminile col regolamento penitenziario del 1862 e vi resteranno fino agli anni '70 del Novecento, quando al loro posto subentreranno le vigilatrici statali. Dopo la riforma del 1975 si assiste ad una fase di innovazione: cambiano sì i soggetti di controllo, ma cambia anche la popolazione detenuta, che conta adesso molte donne legate a reati politici. A ciò seguirà un inasprimento del trattamento repressivo nei loro confronti, poiché la detenuta

non è più un soggetto debole da reindirizzare, ma un pericolo per la società.

Interessante a questo proposito è l'aspetto, sottolineato da Franca Faccioli³¹, legato all'ingresso delle operatrici negli istituti carcerari. Il personale di controllo infatti continua ad essere essenzialmente femminile, ma sussiste un'importante differenziazione tra il controllo all'interno del carcere e quello all'esterno: le vigilatrici si occupano del controllo interno, della routine della vita carceraria, mentre tutto ciò che riguarda il controllo esterno, quindi tutti i servizi di sorveglianza che richiedano un certo grado di autorità, è affidato agli agenti di custodia, i quali si occupano anche di eventuali insubordinazioni considerate gravi.³² Massima espressione di tale diversificazione nell'assunzione del ruolo di controllo è dato dall'istituzione del carcere di massima sicurezza³³, basato sul un modello di organizzazione militare.

Il controllo diviene interamente maschile, il personale femminile non è presente o ha unicamente mansioni marginali senza possibilità di entrare in contatto con le detenute. La visione della donna deviante della scuola positivista viene ribaltata: le detenute che si sono macchiate di atti contro lo Stato non sono rieducabili, esse hanno operato consapevolmente una scelta di rinnegamento nei confronti del ruolo femminile e quindi sono doppiamente colpevoli, avendo assunto un comportamento nocivo rispetto alla propria immagine e lesivo dell'autorità statale. L'unica modalità di controllo applicabile è quella repressiva, la quale non può che essere attuata da personale maschile: la detenuta che ha commesso un reato in ambito politico ha assunto un atteggiamento deviante tipico degli uomini, dunque da essi deve essere punita e controllata.

Negli ultimi anni negli istituti carcerari femminili si è registrata una forte presenza di straniere e di donne detenute per reati connessi alla droga e alla prostituzione. Sebbene esse presentino un differente livello culturale e provengano da contesti sociali diversi, per la maggior parte appartengono alle classi disagiate e marginali della società.

1.3.1 Statistiche sulla popolazione carceraria femminile in Italia

Le prigioni esclusivamente femminili sono cinque: Trani, Pozzuoli, Roma-Rebibbia, Empoli, Genova-Pontedecimo e la Giudecca a Venezia. La casa circondariale di Pisa è l'unico centro clinico femminile sul territorio nazionale. Gli altri centri detentivi femminili

31 Cfr. Franca Faccioli, op. cit., p. 120.

32 Scrive Faccioli: “ è una divisione di ruoli che per alcuni aspetti, riproduce in carcere lo schema familiare. Alle donne spetta la gestione della quotidianità e la composizione dei conflitti nel privato; agli uomini compete invece la gestione della sfera pubblica. Il processo di risocializzazione della donna deviante si declina secondo lo stesso schema del processo di socializzazione al ruolo *femminile*”, *ivi*.

33 Cfr. Decreto interministeriale del 4 maggio 1977.

costituiscono sezioni interne a carceri aventi una popolazione prevalentemente maschile³⁴, con una percentuale di presenze femminili molto minore rispetto ai detenuti totali: ciò comporta un consequenziale minore interesse nei loro confronti, rendendo estremamente difficile l'attuazione di politiche di reinserimento e risocializzazione. Difatti la media percentuale delle detenute presenti dal 1991 al 2010 è del 4,49% su un totale di detenuti variato da 35.469 unità nel 1991 a 67.961 nel 2010³⁵. Interessante risulta l'analisi dell'andamento percentuale femminile sul totale dei condannati dal 1900 al 2000: ha il suo picco più alto nel 1945, con il 34,95% di donne su 171.248 condannati totali, mentre si abbassa di quasi 23 punti percentuali nel 1991, con il 12,17% di donne su 158.264 condannati³⁶. La maggior parte delle donne condannate ha tra i 25 e i 44 anni di età, e circa la metà, in numero percentuale, risulta avere precedenti penali³⁷.

Al 31 dicembre 2007, su un totale di 48.693 detenuti, le donne presenti erano 2.175. Al momento dell'arresto 181 avevano un'occupazione, 459 si dichiaravano disoccupate e 287 si definivano casalinghe. Le donne tossicodipendenti erano 429 su 13.424 totali, ovvero il 20%. Le donne affette da HIV erano 70 su un totale di 1.008.³⁸ La tipologia di reati commessi dalle donne è essenzialmente rimasta invariata nel tempo: la violazione della legge sulla droga e i reati contro il patrimonio rimangono i motivi di condanna più frequenti, anche se negli ultimi anni si è aggiunto il reato di associazione mafiosa, con la presenza di 78 detenute su un totale di 4.933 condannati.

Al 21 maggio del 2012 le donne detenute in strutture penitenziarie sono 2.799 su 66.487 detenuti complessivi. Le regioni di detenzione con maggiore presenza di detenute sono la Campania, il Lazio, la Lombardia, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e il Veneto³⁹. Le detenute straniere sono 1.168, prevalentemente di nazionalità albanese, bosniaca, bulgara, dominicana, marocchina, nigeriana, polacca, rumena e jugoslava⁴⁰. Le beneficiarie della L.199/2010⁴¹, dall'entrata in vigore fino al 31 marzo 2012 sono state 361, di cui 140

34 Al 30 giugno del 2010 le sezioni femminili presenti in istituti misti sono 64.

35 Dati del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

36 Cfr. *infra*, pp. 24-25.

37 Sono stati presi in esame gli anni dal 1995 al 1999. Nel 1998 le donne con età compresa tra i 25 e i 44 anni erano il 53,93%, nel 1996 le donne condannate con precedenti erano il 49,49%. Istat, Statistiche giudiziarie penali.

38 Il test per l'HIV è volontario, di conseguenza il numero effettivo potrebbe essere sottostimato.

39 Le detenute presenti sono, rispettivamente, in numero di 341, 469, 572, 219, 185, 163 e 173. Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale.

40 Le nazioni di provenienza più frequenti sono la Nigeria con 164 detenute e la Romania che ne conta invece 266. Viene dunque evidenziato come si ricorra prevalentemente alla carcerazione delle fasce dell'immigrazione provenienti da situazioni di forte disagio, per reati spesso legati alla prostituzione, al vagabondaggio e per piccoli furti.

41 La legge prevede l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Art.1,

straniere.

1.3.2 La detenzione in Toscana

La Toscana è una delle regioni a più alta densità di istituti penitenziari, presentando ben 19 strutture nel suo territorio. Le sezioni femminili si trovano presso gli istituti di Firenze Sollicciano, il più grande della regione che presenta anche una sezione asilo nido per madri con figli, Livorno *Le sughere*, Lucca e Pisa *Don Bosco* ed infine Pontremoli, situato presso la ex Casa mandamentale, il quale si caratterizza come sezione femminile distaccata dell'istituto di Massa.

L'istituto di Empoli è invece una Casa Circondariale a custodia attenuata esclusivamente femminile; fino al 2003 accoglieva unicamente donne con problemi di tossicodipendenza, successivamente i parametri di accesso all'istituto sono mutati, modificandone significativamente la popolazione⁴².

Analizzando la situazione dell'area fiorentina risultano molto interessanti le attività trattamentali istituite nel Nuovo Complesso penitenziario di Sollicciano. Difatti per i reparti femminili sono previsti corsi di formazione scolastica sia elementare che media⁴³, un corso di formazione per addette alle pulizie dei locali sociosanitari, un laboratorio di bambole⁴⁴, attività sportive, un laboratorio di danza, un Cineforum ed un laboratorio di scrittura creativa tenuto dall'associazione Il Giardino dei Ciliegi-Centro IdeAzione Donna. Nella struttura sono presenti 978 detenuti, tra cui 104 donne e 3 bambini⁴⁵.

comma 1: Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

42 Si cominciarono ad accogliere anche tossicodipendenti in fase di trattamento farmacologico con sostitutivi, non tossicodipendenti con reati lievi e alla prima condanna, detenute extracomunitarie senza permesso di soggiorno, detenute provenienti da fuori la Toscana. Venne inoltre tolto un limite d'età per l'accettazione.

43 Per quanto riguarda i corsi di scuola superiore, le detenute partecipano a quelli previsti per il reparto maschile, non essendo possibile organizzarli presso lo stesso reparto femminile a causa del numero esiguo di richieste.

44 Tale laboratorio nacque da una proposta dell'Associazione Pantagruel che, dopo aver avuto dei colloqui con le detenute, ritenne terapeutico e formativo impegnarle in tale attività; ne avrebbero ricavato anche un guadagno economico, responsabilizzandosi.

45 Conta del giorno 07/04/2012, Direzione Casa Circondariale N.C.P. Sollicciano-Firenze, Corpo di Polizia Penitenziaria.

Tabella 1: *Condannati secondo il sesso in Italia dal 1900 al 2000 (valori assoluti).*

Andamento percentuale delle femmine rispetto al totale dei condannati

ANNO	MF	M	F	%F/MF
1900	180.834	148.004	32.830	18,15
1910	141.527	115.913	25.614	18,10
1911	131.863	106.164	25.699	19,49
1912	132.912	107.320	25.592	19,25
1913	129.555	104.943	24.612	19,00
1914	121.386	99.212	22.174	18,27
1915	103.859	84.671	19.188	18,48
1916	89.960	66.323	23.637	26,28
1917	88.489	60.495	27.994	31,64
1918	72.366	48.508	23.858	32,97
1919	78.521	57.402	21.119	26,90
1920	101.871	80.319	21.552	21,16
1930	128.565	107.584	20.981	16,32
1931	168.685	128.003	40.682	24,12
1932	162.487	122.055	40.432	24,88
1933	143.154	106.483	36.671	25,62
1934	173.848	126.452	47.396	27,26
1935	177.222	128.499	48.723	27,49
1936	174.045	126.261	47.784	27,45
1937	139.321	112.196	27.125	19,47
1938	154.619	119.503	35.116	22,71
1939	149.046	114.916	34.130	22,90
1940	114.517	99.801	14.716	12,85
1941	102.966	81.067	21.899	21,27
1942	143.221	114.469	28.752	20,08
1943	130.734	90.026	40.708	31,14
1944	167.172	111.256	55.916	33,45
1945	171.248	111.400	59.848	34,95
1946	175.451	114.541	60.910	34,72
1947	176.744	138.924	37.820	21,40
1948	180.037	141.968	38.069	21,15
1949	280.228	241.388	38.840	13,86
1950	140.048	110.035	30.013	21,43
1951	128.229	100.163	28.066	21,89
1952	118.060	94.537	23.523	19,92
1953	102.370	80.638	21.732	21,23
1954	91.018	73.232	17.786	19,54
1955	91.055	71.963	19.092	20,97
1956	76.772	59.928	16.844	21,94
1957	80.776	63.299	17.477	21,64
1958	75.779	59.906	15.873	20,95
1960	130.928	-	-	-
1961	120.259	98.966	21.293	17,71
1970	65.295	54.598	10.697	16,38
1971	82.255	69.125	13.130	15,96

1972	88.843	74.952	13.891	15,64
1973	88.400	74.340	14.060	15,90
1976	81.292	70.041	11.251	13,84
1977	110.083	94.611	15.472	14,05
1978	103.023	89.540	13.483	13,09
1979	110.683	95.895	14.788	13,36
1980	134.342	116.089	18.253	13,59
1981	131.820	113.979	17.841	13,53
1982	121.374	105.025	16.439	13,54
1983	124.463	105.025	17.330	13,92
1985	111.931	96.297	15.634	13,97
1986	113.828	98.113	15.715	13,81
1987	97.609	84.959	12.650	12,96
1988	103.850	90.394	13.456	12,96
1989	98.893	84.717	14.176	14,33
1990	118.116	103.248	14.868	12,59
1991	158.264	139.000	19.264	12,17
1992	177.362	151.812	25.550	14,41
1993	193.275	16.239	30.036	15,54
1994	206.631	173.213	33.418	16,17
1995	204.841	175.155	29.326	14,32
1996	245.422	204.366	41.056	16,73
1997	292.980	242.984	49.996	17,06
1998	302.666	251.262	51.404	16,98
1999	278.660	232.799	45.861	16,46

(Fonte: Istat, Statistiche giudiziarie penali)

“Del carcere si parla sempre al maschile, mentre di fatto esistono l'uomo e la donna in carcere, ambedue da trattare pariteticamente, ma appunto non egualitariamente perché in questi termini si rischia di non tener conto delle esigenze diverse di ciascuno”⁴⁶

2. LA DONNA E L'UOMO DEVIANTI

Attuando un confronto tra criminalità femminile e criminalità maschile il primo fenomeno che si riscontra è la profonda discriminazione che intercorre tra le concezioni delle due tipologie di devianza. A questo proposito è di grande utilità l'analisi di Carponi Schittar⁴⁷ sulla criminalità femminile rapportata al contesto normativo, in riferimento al trattamento differenziato previsto a suo tempo per il reato di adulterio⁴⁸: mentre la pena prevista per la moglie adultera era la reclusione, per il marito gli stessi fatti se transeunti non costituivano reato, se reiterati solo nel caso in cui venissero a concorrere determinate aggravanti.

Risulta evidente come la donna sia stata considerata un soggetto giuridico inferiore rispetto all'uomo, prevedendo nei suoi confronti un trattamento differente e spesso discriminatorio. E' interessante notare l'ambivalenza con cui ci si rivolge alla donna criminale: si tende a mischiare e spesso confondere un atteggiamento paternalistico, volto a difendere la donna in quanto essere indifeso che compie atti delittuosi per incapacità comportamentale, con un atteggiamento marcatamente rigido laddove la donna si mostri colpevole di reati lesivi dell'immagine che la società ha di lei. Il sistema punitivo dunque applica un trattamento differenziato nei confronti della donna deviante, attribuendole una condizione di eccezionalità rispetto all'uomo criminale: la trasgressione dei codici morali e degli stereotipi culturali comporta la tendenza a commutare una pena unicamente sanzionatoria in sostegno e correzione di un soggetto incapace di conformarsi alle regole sociali. Conseguenziale a tale visione è l'attribuzione di maggiore pericolosità sociale alla delinquenza femminile: “l'essere considerati incapaci di affrontare il proprio ruolo sociale,

46 Francesco Ceraudo, *Lisistrata incatenata-da “Le Mantellate” ai giorni nostri. Mezzo secolo di sopravvivenza carceraria al femminile*, Francesco Ceraudo e Doady Giugliano, Archimedia Communication, 2008, p.16.

47 Cfr. Domenico Carponi Schittar, *La criminalità femminile-il contesto normativo*, in *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, (a cura) di L. de Cataldo Neuburger, Cedam, Padova 1996, pp.3-6.

48 L'art. 559 del c. p. prevedeva per la moglie adultera e il correo la reclusione fino a un anno. Era prevista inoltre la reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina e la punibilità del delitto a querela del marito. Tale articolo è stato poi ritenuto costituzionalmente illegittimo.

suggerisce la presenza di uno stato di «non normalità». Soprattutto si vuole mettere in luce la possibilità di futuri comportamenti devianti e quindi, la potenzialità di uno stato di pericolosità che richiede e giustifica modalità di rafforzamento del controllo sociale”⁴⁹.

Tutte le ricerche in campo criminologico femminile riportano che le donne delincono, in percentuale, in misura molto minore, sebbene negli ultimi anni il tasso di crescita della criminalità femminile abbia superato quello maschile. A quest'ultimo dato è stato associato il fatto che probabilmente non si tiene conto del “numero oscuro”, ovvero delle donne ree non denunciate a causa di un atteggiamento benevolo nei loro confronti da parte di chi era chiamato a giudicarle; tale tesi però si scontra con la circostanza che la differenza maggiore tra delitti maschili e femminili si registra per i crimini più violenti, ove difficilmente si tenterebbe un mascheramento paternalistico⁵⁰. Con la locuzione “numero oscuro” si fa inoltre riferimento alla potenzialità che la donna, sebbene non commetta atti delittuosi in prima persona, possa assumere un ruolo istigatore. Si è anche ipotizzato che il tasso di criminalità femminile sia stato inferiore a causa della posizione marginale della donna nella società e dunque delle minori possibilità di delinquere. Pertanto con la progressiva emancipazione della donna e col raggiungimento della parità di diritti, la criminalità femminile aumenterebbe fino a non discostarsi molto da quella maschile. Tale ipotesi è chiaramente smentita dal fatto che nei paesi in cui le donne si possono definire emancipate e nei quali godono di pari diritti il tasso di criminalità femminile continua ad essere molto distante da quello maschile. Scrive Carol Smart: “con il declino delle teorie biologiche⁵¹, si è suggerito che gli effetti dell'emancipazione siano riusciti a fornire la spiegazione di ciò che viene concepito come un crescente problema sociale, e cioè l'evidente incremento dei reati commessi da donne [...] tali spiegazioni, che implicitamente rafforzano le critiche ad ogni cambiamento nella condizione femminile, sono quindi riuscite soltanto a fornire una legittimazione scientifica dell'inferiore collocazione sociale delle donne”⁵².

49 Franca Faccioli, *I soggetti deboli: giovani e le donne nel sistema penale*, op.cit., p. 11.

50 Cfr. Guglielmo Gullotta, *Considerazioni psicosociali della criminalità femminile*, in *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, op.cit.

51 In *La donna criminale* del 1895 Lombroso e Ferrero, basandosi sull'assunto per cui gli elementi antisociali che portano ad atti criminosi hanno origine in nette regressioni biologiche ad uno stadio precedente allo sviluppo umano, delinearono i tratti della donna criminale attraverso l'individuazione di determinati fattori fisici, arrivando poi a sostenerne l'inferiorità evolutiva rispetto all'uomo e la conseguenziale minore degenerazione. La donna infatti, secondo i due studiosi, sarebbe biologicamente meno portata a delinquere. La donna criminale avrebbe dunque caratteristiche prettamente maschili e mascoline.

52 Carol Smart, *Donne, crimine e criminologia*, Armando, Roma 1981, pp. 91-92.


2.1 Dati a confronto

2.1.1 Reati femminili e maschili

Tabella 2: Condannati secondo il tipo di delitto, anno 2006⁵³

Delitto	Donne	Uomini
<i>Omicidi volontari</i>	22	715
<i>Lesioni dolose</i>	792	6.197
<i>Violenze private, minacce, ecc</i>	1.116	7.855
<i>Violenze sessuali</i>	21	1.241
<i>Furti</i>	5.327	26.693
<i>Rapine</i>	491	6.450
<i>Danni a cose/animali, ecc</i>	2.241	7.844
<i>Truffe, ecc</i>	1.095	3.540
<i>Ricettazione</i>	1.399	17.372
<i>Prod/spaccio stupefacenti</i>	1.595	20.417
<i>Contrabbando</i>	54	2.135
<i>Violenza, resistenza ecc a P.U.</i>	682	9.253
<i>Altri</i>	13.762	88.551
Totale	28.597	198.263

Grafico 1



⁵³ Rielaborazione personale di dati Istat, Sistema Informativo Territoriale sulla Giustizia.

Analizzando i dati riportati in tabella, nel 2006 su 26.597 donne condannate 22 hanno commesso omicidio volontario, 21 sono state condannate per violenze sessuali e 54 per contrabbando: questi risultano esseri i delitti femminili commessi in minor numero. Sebbene attraverso una lettura superficiale della tabella il reato di furto si configuri come l'incriminazione principale sia per gli uomini che per le donne, si rivela interessante il confronto dei dati percentuali: le condanne per furto riguardano il 18,63% delle donne, ovvero 5,17 punti percentuali in più rispetto alle condanne comminate agli uomini.

Sul totale delle donne incriminate, le condanne per truffa e danni provocati a cose o animali superano in percentuale le condanne comminate agli uomini per gli stessi delitti. Lo stesso fenomeno si verifica relativamente ai delitti che vanno sotto la denominazione "altri": essi riguardano infatti il 48,12% delle condanne femminili ed il 44,66% delle condanne maschili. Invece i dati percentuali concernenti condanne per violenze private e minacce non variano a seconda del genere: in entrambi i casi infatti ci si attesta attorno al 3,90%.


2.1.2 Pene maschili e pene femminili

Tabella 3: Condanne secondo il sesso e la pena inflitta, anno 2006

	Uomini	Donne
Solo multa	65.434	12.130
Fino ad 1 anno	95.847	12.988
1-2 anni	32.102	2.577
2-3 anni	5.734	414
3-5 anni	5.333	380
5-10 anni	1.864	83
Oltre 10 anni	784	23
Ergastolo	165	2
Totale	198.263	28.597

Sembra esserci una coincidenza tra pene maschili e pene femminili: le condanne inflitte presentano la stessa rilevanza percentuale a prescindere dal sesso; per i delitti commessi da uomini e donne nel 2006 si riscontra infatti la stessa frequenza statistica.

Grafico 2



Per quanto riguarda l'analisi del rapporto tra pene comminate e delitti commessi, su 22 condanne per omicidio doloso nei confronti di donne nel 2006 sono state inflitte 23 pene che prevedono una permanenza in carcere di oltre dieci anni⁵⁴ e 2 pene di ergastolo⁵⁵; su 715 omicidi volontari commessi da uomini, sono stati inflitte 784 pene oltre i dieci anni e 165 di ergastolo.

Dando per assodato che l'ergastolo sia stato comminato essenzialmente per il reato di omicidio⁵⁶, esso risulta prescritto con maggiore frequenza agli uomini. Sebbene infatti nel 2006 ci siano state 22 condanne nei confronti di donne per tale delitto, solo due di esse prevedevano l'ergastolo mentre, su 715 omicidi maschili, gli uomini condannati alla pena ergastolana sono stati 165; in termini percentuali, quindi, l'ergastolo è stato comminato per il 9% alle donne ree di omicidio e per il 23% agli uomini.

In tale lettura sembrerebbe trovare conferma la teoria sociologica sulla criminalità femminile che vede una maggiore accondiscendenza e protezione nei confronti della donna deviante. Ciò nonostante è da tenere presente che in questa sede non è dato conoscere i singoli casi e quindi non è possibile attuare un criterio scientifico nella disamina dei delitti

54 L'art. 575 c.p. stabilisce che chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno; la pena è invece dell'ergastolo qualora concorra una delle aggravanti previste dall'articolo 576 e 577 c.p.

55 L'ergastolo ai sensi dell'art. 22 c.p. consiste nella privazione perpetua della libertà, scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

56 L'ergastolo è previsto dal Codice penale nei seguenti casi: armi contro lo stato, intelligenze con lo straniero per scopo di guerra, atti ostili contro uno Stato estero che abbiano cagionato guerra, spionaggio di notizie non divulgabili, rivelazione di segreti di stato, disfattismo politico, parificazione degli Stati alleati, attentato contro il Presidente della Repubblica, attentati terroristici, insurrezione armata contro i poteri dello Stato, guerra civile, usurpazione poteri politici o militari, sequestro di persona per scopo di terrorismo o eversione, attentato contro i Capi di Stati esteri, strage, epidemia, avvelenamento di acque o sostanze alimentari, altre circostanze aggravanti, sequestro di persona a scopo di estorsione. Cfr. Roberto Perotti, *L'ergastolo è ancora una pena perpetua?-Appunti giuridici e sociologici sulla pena dell'ergastolo*, in <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/perotti/index.htm>.

commessi: non sappiamo se sono intercorse aggravanti o attenuanti nel giudizio dei reati di omicidio. Un' ulteriore analisi potrebbe dirci in quale circostanza e attraverso quali modalità è stato compiuto l'omicidio, in modo tale da comprendere la differenziazione del trattamento penale: vari studi criminologici sulla devianza femminile riferiscono che tale reato oltre ad essere commesso quantitativamente in misura minore presenta caratteristiche molto diversificate rispetto allo stesso reato perpetrato da uomini. Scrive Carol Smart: "dall'indagine⁵⁷ risultò che le donne uccidevano più frequentemente mariti, amanti e parenti vari, mentre gli uomini assassinavano per lo più amici intimi ed estranei. Inoltre, le donne criminali - secondo Wolfgang - tendevano ad usare, nel consumare un omicidio, una minor forza fisica: per esempio, esse erano molto meno inclini (dei maschi omicidi) a colpire ripetutamente la vittima per provocarne la morte, o ad usare eccessiva violenza - come ferite multiple da coltello - sulle loro vittime"⁵⁸. Sebbene il lavoro della Smart risalga al 1976, fattore che potrebbe erroneamente portare a dubitare dell'attualità dei dati riportativi, la stessa tesi viene riscontrata anche nelle indagini più recenti. A questo proposito, riprendendo uno studio della Mann del 1988, Franca Faccioli descrive le caratteristiche della donna omicida tracciando un profilo simile a quello raffigurato da Wolfgang, che vede la maggioranza delle ree compiere il delitto all'interno dello stesso gruppo etnico, nella sfera domestica e nei confronti di un uomo con il quale sussisteva un rapporto sessuale⁵⁹. Nell'analisi condotta da Gabriella Parca nel 1973 traspare con chiarezza il profilo della donna in carcere per omicidio: essa proviene da condizioni di marginalità e disagio ed è vittima di violenze ripetute, le quali spesso costituiscono il movente; nell'opera vengono raccontati un parricidio successivo a ripetuti tentativi di incesto, una legittima difesa da un tentativo di stupro a cui è seguita una condanna di tentato omicidio, un concorso in omicidio a causa di plagio da parte del coniuge⁶⁰. Dunque, la minore incidenza di pene prevedenti l'ergastolo nei confronti di donne ree di omicidio sarebbe da imputarsi alla differente causalità dell'azione criminale.

Nel 2006 la condanna nei confronti di donne prevedente il pagamento di una multa ha superato di 10 punti percentuali la stessa pena comminata agli uomini. La duplice lettura applicabile a tale dato statistico da una parte rinvia alle teorie menzionate nei paragrafi precedenti, sebbene sia stata dimostrata l'insussistenza dell'ipotesi di una maggiore clemenza nei confronti delle ree da parte degli organi di giustizia, dall'altra tale

57 La Smart fa riferimento all'analisi condotta da Wolfgang in *Patterns in Criminal Homicide*, University of Pennsylvania Press, 1958.

58 Carol Smart, op.cit., p.31.

59 Cfr. Franca Faccioli, op.cit., p. 47.

60 Gabriella Parca, *Voci dal carcere femminile*, Editori riuniti, Roma, 1973.

informazione è ascrivibile ad una diversa inclinazione femminile a commettere crimini che comportino sanzioni di maggiore entità.

2.1.3 Un confronto negli anni

Tabella 4: *Condannate in Italia secondo la tipologia di reato*


Reato	Condannate 1986	Condannate 1996	Condannate 2006
<i>Omicidio volontario</i>	15	14	22
<i>Lesioni dolose</i>	130	388	792
<i>Furto</i>	1.973	6.818	5.327
<i>Rapine</i>	136	556	491
<i>Truffe</i>	268	1.020	1.095
<i>Emissione assegni a vuoto</i>	8.727	13.970	----
<i>Prod/spaccio⁶¹ stupefacenti</i>	----	1.732	1.595
<i>Violenza, resistenza ecc a P.U.</i>	308	1.291	682
<i>Altri</i>	3.990	14.636	13.762
Totale	15.715	41.056	---- ⁶²

L'importanza di un confronto delle condanne per tipologia di reato è evidente dai dati desumibili dalla tabella: il numero di delitti presi in esame per la compilazione delle statistiche varia nel tempo, passando da nove a tredici, inoltre la voce "emissione assegni a vuoto" non è rappresentata nella tabella riguardante le condanne del 2006, nonostante nelle tabelle del 1986 e 1996 risultasse il reato commesso con maggiore frequenza. Tale assenza può trovare giustificazione sia nell'intercorsa modifica del sistema di classificazione dei reati da parte dell'ISTAT, sia nella decisione dell'ente di comprendere tale delitto sotto la denominazione "altri", a causa della ridotta frequenza nella commissione di tale reato; difatti, dal 1986 al 1996 le condanne per l'emissione di assegni a vuoto sono diminuite di quasi 22 punti percentuali.

61 Fino al 1994 gli annuali dell'ISTAT non evidenziano il dato relativo alla produzione, vendita e acquisto di stupefacenti.

62 Non è stato riportato il totale delle condanne poiché i dati del 2006 utilizzati per il confronto utilizzano modalità differenti per la classificazione dei delitti; nella tabella in esame sono stati inseriti unicamente i dati comuni con gli anni 1986 e 1996. Per quanto riguarda gli altri reati e dunque il totale delle condanne comminate nell'anno 2006 si rimanda alla tabella precedente.

Grafico 3



Nella tabella del 2006 l'ISTAT ha inserito i reati di violenza sessuale e violenza privata, non presenti nelle statistiche precedenti. Il reato di violenza sessuale nel 2006 non ha registrato una percentuale elevata di condanne a carico di criminali donne; la possibile ragione che ha portato a individuare tale tipologia di devianza femminile solo negli ultimi tempi può essere rintracciata nel fatto che in passato tale delitto veniva raramente denunciato e quindi le condanne erano o esigue a tal punto da non essere statisticamente rilevanti o semplicemente assenti. Un'altra ragione potrebbe rintracciarsi nell'avvenuta emancipazione femminile che ha portato la donna ad una maggiore possibilità di evadere dal paradigma imposto dalla società, spesso intravedendo nell'emulazione della trasgressione maschile una conquista della parità sessuale. Tuttavia il lasso di tempo in esame copre due decenni in cui la donna aveva già conseguito gran parte delle attuali libertà, di conseguenza è maggiormente probabile che tale reato non figuri nelle statistiche del 1986 e del 1996 per le motivazioni sopra riportate. Per quanto riguarda il reato di violenza privata, sebbene la ragione della mancanza di tale categoria nelle tabelle degli anni precedenti sia presumibilmente analoga a quella rintracciata per le violenze sessuali, nel 2006 la percentuale di donne condannate ha eguagliato quella maschile.

Gli ultimi due reati non utilizzati nella compilazione delle tabelle precedenti riguardano la ricettazione ed il contrabbando, reati definibili nuovi per quanto riguarda la delinquenza femminile ed ascrivibili ad una maggiore presenza di donne in associazioni di stampo mafioso.

Per quanto riguarda il delitto di omicidio la percentuale di condanne non subisce alterazioni rilevanti, rimanendo il reato con incidenza minore. Il numero complessivo di condanne, pur variando nel tempo, non subisce incrementi sostanziali: malgrado si registri

un notevole aumento tra il 1986 e il 1996, passando da 15.715 a 41.056, nel 2006 si torna ad una cifra di poco superiore a vent'anni prima, con 28.597 condanne.

Le donne imputate di aver commesso lesioni di tipo doloso sono aumentate, dal 1996 al 2006, di 1,83 punti percentuali.

2.2 Il carcere delle donne: esigenze e spazi

Attuando un confronto tra due ricerche sulla condizione femminile in carcere, una risalente al 1990 e una al 2008⁶³, l'inserimento di donne all'interno di strutture penitenziarie sembra riscontrare le stesse problematiche.

Sebbene infatti uomini e donne debbano affrontare la pena carceraria attraverso i medesimi stadi, le modalità mediante le quali si snoda il percorso personale che porta entrambi a dover far fronte alla vita in galera rimane strettamente legato a quelle che sono le unicità dell'uno e dell'altro sesso.

Nell'allontanamento dagli affetti e dagli interessi connessi con la vita esterna al carcere le donne subiscono in maniera più traumatica il conflitto che va a crearsi riguardo il rapporto con la propria interiorità, il proprio corpo e l'infruttoso passare del tempo; scrive Ceraudo: "il tempo amplifica la carcerazione del corpo, un corpo da sempre centro della punizione, del dolore dell'espiazione che, spogliato, in ogni senso, denudato della propria capacità di espressione e frustrato nei propri bisogni, diventa nello stesso tempo più indifeso e più sensibile, attento ai cambiamenti, testimone di una vita soffocata dietro le sbarre"⁶⁴.

Ambedue le ricerche sottolineano la "dequalificazione" del lavoro femminile rispetto a quello maschile: le donne detenute hanno principalmente occupazioni non professionalizzanti e legate a lavori domestici, ove la sfera creativa risulta essere praticamente inesistente; poche infatti sono le attività artistiche. Saverio Migliori spiega a cosa è dovuta questa difficoltà⁶⁵: il lavoro carcerario⁶⁶ è una realtà difficilmente realizzabile, anche per quanto riguarda gli uomini detenuti, essendo gestito principalmente dall'Amministrazione penitenziaria e non avendo dunque finalità produttive. Lo stesso salario è inferiore rispetto a quello degli altri lavoratori. Inoltre il coinvolgimento della rete

63 Franca Faccioli, *I soggetti deboli -i giovani e le donne nel sistema penale*, op. cit. e Francesco Ceraudo, Doady Giuliano, *Lisistrata incatenata -da "Le mantellate" ai giorni nostri. Mezzo secolo di sopravvivenza carceraria al femminile*, op. cit.

64 Francesco Ceraudo, p.29, op.cit.

65 Cfr. Saverio Migliori, *Conoscere il carcere*, pp. 334-335, op.cit.

66 Disciplinato dagli artt. 20-24 O.P. e dagli artt. 47-56 del Regolamento di esecuzione O.P.

esterna prevede passaggi burocratici talmente macchinosi da scoraggiare privati e cooperative interessate.⁶⁷ Risulta dunque evidente come, nel caso della minoranza della popolazione carceraria costituita da donne, le misure volte ad una maggiore partecipazione alle attività lavorative sia spesso inefficace se non inesistente.

Ciò nonostante sarebbe scorretto sostenere l'esistenza di una totale inattività nel cercare di risolvere tale problematica: ad esempio, il carcere della Giudecca e la Casa di Reclusione di Padova collaborano per fornire servizi di informazione sul carcere attraverso l'edizione della rivista "Ristretti Orizzonti" e i siti internet www.ristretti.it e www.ristretti.org, attività a cui partecipano oltre sessanta tra detenuti, detenute e volontari esterni. Accanto ad essi sono presenti inoltre molte altre realtà di volontariato che collaborano per far sì che i detenuti possano avere più facilità d'accesso ad attività culturali, ricreative e formative.

La Faccioli nella propria ricerca ha posto l'accento sull'arretratezza degli istituti femminili riguardo la tutela della salute; Enrico Rossi, in un intervento nell'opera di Ceraudo e Giugliano, spiega le ragioni per le quali nonostante le misure adottate e in via di adozione (sia a livello delle singole regioni che a livello nazionale) nel 2007 la situazione sanitaria all'interno del carcere sia ancora piuttosto critica, individuandone tre: la mancanza di autonomia del sistema sanitario, la mancanza di un efficace modello organizzativo e la mancanza di una cultura promozionale nella sanità in carcere.⁶⁸ Tra i problemi di salute registrati più frequentemente, la patologia più diffusa ha origine dalla sfera emotiva, spesso accompagnata da problemi di tossicodipendenza. Essa sfocia in comportamenti ansioso-depressivi, regressivi, autolesionistici che possono portare a tentativi di suicidio.

Nel ricercare l'affettività e l'intimità perduta con l'ingresso in carcere, le donne tendono a stabilire dei rapporti profondi con le altre detenute, arrivando a stabilire dei veri e propri legami omosessuali. Il sistema carcerario tuttavia tende a vietare qualsiasi contatto tra detenute che superi una soglia consentita di dimostrazione di affetto, per evitare che nel rapporto si vengano a creare degli squilibri che comportino prevaricazione da parte di una parte della coppia sull'altra. Dunque, oltre alla costrizione fisica in una situazione di isolamento e allontanamento dalla vita precedente al carcere, si viene a creare una realtà di impossibilità affettiva in primo luogo verso l'altro sesso, secondariamente anche nei confronti delle compagne, rendendo irrealizzabile una crescita emotiva ed anzi atrofizzandola. Dunque la donna che si trova a vivere un'esperienza penitenziaria subisce

⁶⁷ La l. 193 del 22 giugno 2000, cosiddetta Legge Smuraglia, prevede sgravi fiscali e contributivi in caso di assunzione di lavoratori detenuti.

⁶⁸ Cfr. Enrico Rossi, in *Lisistrata incatenata*, p. 3, op.cit.

maggiormente il trauma dal distacco da ciò che costituiva la sua vita fuori: "il carcere ferma la tua vita, ti blocca, ti incolla a quel momento in cui sei entrata dentro. Intanto fuori la vita scorre, i figli crescono, la gente si innamora, ama, odia. E tu rischi di restare una bambina, controllata, deresponsabilizzata, ansiosa"⁶⁹.

Il corpo della donna trasmette tutta la sofferenza interiore del non poter esprimere le proprie potenzialità: "nel carcere maschile si tormenta il corpo di fuori, nella sezione femminile il corpo di dentro: l'intimità, la maternità, o il suo rifiuto, e comunque una trasformazione puntata verso il dentro piuttosto che verso l'esterno. C'è una parentela, fra detenuti e detenute, ma più ancora una distanza."⁷⁰

Ed è proprio la maternità la problematica più sentita: il distacco dai figli lasciati fuori dal carcere, una maternità attesa o negata, la detenzione di figli piccoli insieme alla madre, la questione delle detenute straniere che non sanno a chi affidare i bambini piccoli, non avendo alcun contatto nel paese. La domanda giusta da porsi è quanto, soprattutto per quanto riguarda le pene minori, l'importanza di scontare la pena abbia effetti benefici rispetto alla rottura di un legame madre-figlio e quanto l'influenza di tale decisione vada a compromettere la crescita sana del bambino. Lo scopo riabilitativo e risocializzante della struttura penitenziaria sembra venir meno rispetto a quello retributivo.

⁶⁹ Ristretti Orizzonti, *Donne in sospenso*, Tipografia Città Invisibile, Padova, 2006, p.21.

⁷⁰ Adriano Sofri, *Prefazione in Lisistrata incatenata*, p. XI, op.cit.

3. LA LEGISLAZIONE A TUTELA DELLE MADRI DETENUTE

3.1 I diritti di madri e bambini

L'art. 24 della Carta Europea dei diritti fondamentali sancisce per ogni bambino il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il proprio benessere, sostenendo che l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente in tutti gli atti ad esso relativi. Inoltre viene ribadito il diritto di tutti i bambini ad intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al loro interesse. Gli artt. 30 e 31 della Costituzione prevedono poi il diritto ed il dovere dei genitori di mantenere i figli, col fine di proteggere la maternità e l'infanzia, agevolando il compito con misure economiche e di altra natura.

Il problema in merito alla condizione di donna detenuta con figli si lega a doppio filo con la duplice visione della pena, sanzionatoria con fine retributivo e rieducativa attraverso la risocializzazione del reo: è giuridicamente auspicabile che la donna colpevole di un reato venga punita secondo quanto previsto dalla legge ma è altrettanto inderogabile il suo diritto ad esercitare la propria potestà genitoriale, tenendo conto che essa comporta una responsabilizzazione della deviante ed un aiuto nella ricerca del proprio ruolo sociale, evitando gli effetti emarginanti e regressivi tipici della carcerazione. Se la dialettica propria della pena, che nel giudicare il reo tende a far prevalere un fine prettamente punitivo dal quale poi giungere ad una rieducazione⁷², sembra difficilmente risolvibile nel caso della donna colpevole, è invero inesistente per quanto riguarda l'altro soggetto su cui va a cadere la condanna, ovvero il figlio della donna deviante: l'art. 24 della Carta Europea dichiara apertamente che gli interessi del bambino debbano essere considerati prevalenti.

⁷¹ Franco Corleone, Garante dei detenuti di Firenze, in *Lisistrata Incatenata*, op.cit., p.6.

⁷² “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, art. 27, terzo comma, Costituzione della Repubblica Italiana.

La Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, sancisce il diritto per ogni bambino di crescere in modo sano ed in condizioni di libertà e dignità beneficiando della sicurezza sociale, sotto le cure e la responsabilità dei genitori. Dichiarò inoltre che, salvo circostanze eccezionali, non sia possibile separare un bambino in tenera età dalla madre e che nell'adozione delle leggi la considerazione determinante debba essere quella del fanciullo⁷³.

Gli articoli 15 e 28 dell'Ordinamento penitenziario, insieme alla circolare 10 dicembre 2009 – PEA 16/2007, "Trattamento penitenziario e genitorialità", ribadiscono la funzione fondamentale delle famiglie nel supporto trattamentale dei detenuti.

Nell'arco dell'ultimo decennio la giurisprudenza sembra aver voluto rendere fattuali tali disposizioni con l'approvazione della l. 8 marzo 2001 e della l. 20 aprile 2011, tentando di attuare delle modifiche nel trattamento penitenziario nei confronti di soggetti bisognosi di tutela, quali appunto i figli di detenute madri. Nel commentare l'entrata in vigore della Legge n.40, il cui testo verrà trattato nel paragrafo seguente, Lino Rossi riscontra un'iniziale ipotesi garantista nei confronti della madre detenuta e del figlio: “per cogliere appieno la portata di una simile ridefinizione della questione in gioco è necessario compiere una sorta di «rivoluzione copernicana» per cui venga ribaltata la fonte dell'azione giudiziaria: la tutela dei diritti del bambino si trasforma nel bene da proteggere e garantire; mentre l'esecuzione rimane subordinata a tale più alto principio legale”⁷⁴.

3.1.1 Legge n. 40 del 2001 e Legge n. 62 del 2011

Il 5 maggio 2011 è stata pubblicata⁷⁵ la legge 20 aprile 2011, n. 62, recante “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”, entrata in vigore quindici giorni dopo. Le nuove disposizioni intervengono essenzialmente su tre istituti della normativa precedente: le misure cautelare personali, la detenzione domiciliare e le visite al minore infermo da parte del genitore detenuto.

La l. 8 marzo 2001, n.40, recante “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”, intervenendo sugli artt.146 e 147 c.p. in tema di differimento di esecuzione della pena, aveva esteso la soglia di età della prole da 6 mesi al compimento di un anno di vita nel caso di differimento obbligatorio, da uno a tre anni in caso di

73 Secondo, quarto e sesto principio della Dichiarazione dei diritti del fanciullo.

74 Lino Rossi, *Diritti dell'infanzia, diritti della genitorialità e carcerazione* in *Pedagogika.it*, n.20, marzo/aprile 2001, Edizioni Logos, Milano, 2001, pp.39-40.

75 Gazzetta Ufficiale n.103.

differimento facoltativo; inoltre, aveva implementato la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare introducendo una nuova misura, la detenzione domiciliare speciale. Essa venne disciplinata con l'introduzione dall'art. 47-quinquies della l. 354 del 1975⁷⁶, prevista dall'art.3 della l. n. 40 del 2001. Decretò poi la possibilità per le madri detenute di prestare assistenza ai figli, di età inferiore ai dieci anni, rimasti all'esterno dell'istituto, grazie all'introduzione dell'art. 21-bis alla l. n. 354.

La legge n. 62 del 2011 si è occupata della disciplina delle misure cautelari riguardanti le imputate madri, istituto che la legge n.40 del 2001 invece non aveva sottoposto a modifica: l'art. 1, comma 1⁷⁷, di tale legge sostituisce il testo dell'art. 275, comma 4, c.p.p., disponendo che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta nei confronti di donna incinta o con prole di età inferiore non più a tre ma a sei anni⁷⁸, elevando dunque il limite d'età, con l'intento di prolungare il beneficio della relazione parentale sia nei confronti della madre che del bambino. Il legislatore ha ritenuto corretta tale misura dal momento che il compimento del sesto anno di età costituisce per il bambino l'assunzione dei primi obblighi di scolarizzazione.

La l. 21 aprile 2011 tramite l'art. 285-bis c.p.p., introdotto con l'art. 1, comma 3, ha decretato una nuova modalità di attuazione di misure cautelari già esistenti, nel caso in cui vengano a sussistere esigenze cautelari di eccezionale rilevanza⁷⁹: la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, denominato ICAM. Presso i medesimi istituti è possibile espriare la parte di pena necessaria per accedere alla detenzione domiciliare speciale, ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 47-quinquies, l. n. 354 del 1975. Conseguente alla restrizione dell'applicazione della custodia cautelare entro il carcere è stato l'ampliamento dell'attuabilità delle misure coercitive di minore entità: la riforma, attraverso la modifica introdotta dall'art. 1, comma 2, della l. n. 62, integrativo

76 Art. 47-quinquies, comma 1, l. n. 354 del 1975: “Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espriare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo”.

77 “Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni”.

78 L'art. 274 c.p.p. stabilisce che la misura di custodia cautelare può essere disposta nel caso sussistano esigenze di eccessiva rilevanza, quali ad esempio una pericolosità rilevante desunta da specifici elementi.

79 L'applicazione di tale norma spetta al giudice in quanto facoltà discrezionale e non obbligo.

dell'art. 284, comma 1 c.p.p., prevede la disposizione degli arresti domiciliari anche presso “case famiglie protette”. La nuova legge però nulla dice in merito alle caratteristiche che tali luoghi debbano possedere, rimandando al Ministero della giustizia la definizione delle stesse per individuare le strutture pubbliche o private idonee allo scopo⁸⁰.

L'art.1, comma 4, stabilisce: “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata”. Il doppio termine di entrata in vigore ha suscitato numerose perplessità in merito all'applicabilità delle nuove regole, in quanto la completa attuazione del piano straordinario penitenziario⁸¹ dipenderà da molteplici fattori strutturali, rendendo aleatoria la precisa definizione dei tempi. Marcolini, nel commentare la nuova legge e le restrizioni date da tali termini, sostiene che “occorrerà pur sempre attendere l'attuazione del piano carceri o – più probabilmente – l'1 gennaio 2014 per veder entrare in vigore la norma che raddoppia l'età della prole ai fini del divieto, relativo, di custodia cautelare per le madri sottoposte a processo penale. Fino a quella data, allo scattare del terzo anno d'età della prole il P.M. potrà chiedere, ed il giudice potrà disporre, la normale custodia cautelare in carcere della madre, provocando il distacco del minore, sulla base degli ordinari presupposti ed esigenze cautelari, senza che sia necessario allegare alcuna ulteriore eccezionale esigenza”.⁸² La mancata menzione, accanto agli ICAM, delle case famiglia protette, potrebbe essere superata in via interpretativa: “non essendovi alcuna ragione per consentire, sin da subito, l'utilizzo di posti disponibili presso gli ICAM e vietare, invece, analoga possibilità per le case famiglia protette”⁸³.

La riforma, all'art.2, ha attuato un'ulteriore implementazione dell'Ordinamento Penitenziario introducendo l'art. 21-ter, il quale regola il diritto di visita al minore infermo. Esso è articolato in due commi, il primo dei quali riguarda il caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore senza stabilire precisi requisiti d'età; entrambi i genitori, se condannati, imputati o internati, dovranno essere autorizzati a recarsi a far visita al minore infermo. Tale provvedimento è di competenza del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto; le modalità della visita dovranno essere disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della

80 Art. 4, l. 21 aprile 2011, n. 62.

81 Approvato il 13 gennaio 2010 dal Consiglio dei ministri.

82 Cfr. Stefano Marcolini, *Legge 21 aprile 2011*, http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/28-/-/520-legge_21_aprile_2011_n_62_disposizioni_in_tema_di detenute_madri/

83 Cfr. Antonio Balsamo, http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione_III_06_11.pdf

patologia. Il secondo comma tratta l'ipotesi di effettuazione di visite specialistiche, fissando il limite di età del bambino ad anni dieci; in questo caso il padre potrà accedere, se condannato, imputato o internato, a tale diritto solo nel caso in cui la madre si trovi assolutamente impossibilitata o sia deceduta. Il provvedimento giudiziale dovrà essere rilasciato dal giudice competente non oltre 24 ore dalla visita; tale termine, per la sua brevità, non risulta compatibile con l'effettuazione di accertamenti sulla pericolosità del soggetto e sulle esigenze di sicurezza esterne, di conseguenza il permesso avverrà tramite l'ausilio della scorta e le cautele previste dall'ordinamento penitenziario. Al contrario della regolamentazione disciplinata dall'art. 1, tali provvedimenti non sono soggetti ad alcuna disciplina transitoria e sono quindi entrati in vigore il 20 maggio 2011.

La l. n. 62 del 2011 ha apportato, infine, importanti modifiche all'istituto della detenzione domiciliare. All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter⁸⁴ della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, viene aggiunta la possibilità di espiazione della pena in case famiglia protette.

Inoltre, per quanto riguarda le modalità di espiazione della pena per il periodo prodromico all'ammissione alla detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies dell'Ordinamento Penitenziario, la riforma prevede che l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni possa essere compiuta, salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, nella propria abitazione (nel caso in cui non sussista un concreto pericolo di commissione di altri delitti o di fuga), in altro luogo di privata dimora, in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura dei figli e nelle case famiglie protette. L'intera regolamentazione dettata dall'art. 3 della nuova legge è immediatamente applicabile, essendo entrata in vigore il 20 maggio 2011.

3.1.2 L'istituto a custodia attenuata di Milano per detenute madri e i loro figli

Con Decreto ministeriale del 2.4.2007 del Ministero della giustizia, a Milano è stato istituito il primo ICAM per detenute madri, condannate o imputate⁸⁵ che abbiano con sé

84 Art. 47-ter: 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza **((ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette))**, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente.

85 Risulta particolarmente rilevante la scelta da parte del legislatore di garantire alle madri detenute un trattamento individualizzato a prescindere dalla propria posizione giuridica; la normativa penitenziaria infatti, distinguendo tra la posizione di imputato da quella di condannato o internato in quanto detentore di presunta innocenza, di fatto esclude coloro che sono in attesa di condanna dal trattamento rieducativo, relegando a loro l'iniziativa a far sorgere in capo agli operatori penitenziari l'obbligo di svolgere l'attività

bambini fino a tre anni di età. Ad oggi è il solo centro di custodia attenuata realizzato in Italia, dipendente dalla Direzione della casa circondariale di San Vittore, ove trovano posto circa una quindicina di madri coi loro bambini.

La caratteristica principale di tale istituto è la volontà di far trascorrere la prima infanzia ai bambini figli di detenute entro strutture che non ricordino l'ambiente carcerario, attraverso la presenza di educatori specializzati per il supporto delle madri ed il divieto nei confronti degli operatori della polizia penitenziaria di indossare la divisa; la strutturazione degli spazi risponde a precisi criteri pedagogici, in modo tale che i bambini possano formulare una propria idea di casa. Le principali finalità che hanno condotto alla realizzazione dell'ICAM in Lombardia⁸⁶ riguardano la volontà di supportare le madri nel seguire percorsi di crescita e di reinserimento nel tessuto sociale, valorizzando il rapporto madre-bambino in modo da costruire una relazione quanto più sana possibile e restituendo autorevolezza alla figura materna. I bambini possono trascorrere del tempo fuori dall'istituto, previa autorizzazione della madre, in compagnia di familiari o di volontari da lei indicati. Il personale di Polizia penitenziaria è composto da agenti di sesso femminile, mentre gli educatori presenti sono di entrambi i sessi così da permettere ai minori di relazionarsi anche con figure maschili in maniera costante.

3.1.3 La situazione delle detenute madri dopo la riforma

Tabella 5: Asili nido e detenute madri con figli conviventi di età inferiore ai tre anni al 30/06/2011

	Asili nido funzionanti	Asili nido non funzionanti	Detenute madri con figli in istituto	Bambini in istituto	Detenute in gravidanza
Totale	17	1	53	54	18

Come precedentemente affermato, la legge italiana prevede l'opportunità per le madri detenute di allevare i figli minori di tre anni in carcere, così come stabilito dall'art. 11 dell'Ordinamento penitenziario, ospitandole di norma in una apposita sezione nido separata dal resto della sezione femminile. Con il promulgamento della legge n. 62 del 2011, si sarebbe di fatto dovuta verificare la scarcerazione dei bambini costretti a crescere in un istituto carcerario, ma nel marzo del 2012 non solo il numero dei bambini presenti in carcere non è diminuito, ma è accresciuto di tre unità (si contano 57 bambini presenti);

trattamentale e di conseguenza, a causa della forte carenza organizzativa, lasciandoli in uno stato di abbandono.

86 Sottoscrizione di Intenti del 21 marzo 2006 tra il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Presidente della Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Milano e il Sindaco del Comune di Milano per la creazione di una "Sezione a custodia attenuata per detenute madri".

inoltre la mancanza del decreto attuativo, il quale avrebbe dovuto essere pubblicato 180 giorni dopo l'approvazione della legge, lascia ampi margini di discrezionalità ai magistrati, rendendo ambigua l'applicabilità della legge. Tale ambiguità sussiste anche per quanto concerne la problematica legata all'assenza della regolamentazione riguardo i requisiti che devono possedere le case famiglie protette. La norma precisa poi che non è previsto nessun onere a carico dell'amministrazione penitenziaria per tali strutture (mentre sarebbe auspicabile che accogliessero la maggior parte delle mamme detenute con bambini), mentre per gli ICAM si prevede un piano investimenti di 11,7 milioni di euro. L'altro punto deficitario della riforma riguarda le detenute extracomunitarie, che non sono menzionate nonostante siano la maggioranza delle donne in carcere con bambini; resta difatti invariata l'espulsione automatica a fine pena della donna migrante extracomunitaria⁸⁷, la quale spesso finisce nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) in attesa del rimpatrio, anche se con figli minori.

Un paradosso connesso alla mancanza del decreto attuativo riguarda infine il rischio da parte dei bambini di vivere all'interno della struttura penitenziaria il doppio del tempo previsto dalla normativa precedente: se tale decreto non verrà promulgato entro il 1 gennaio 2014, data dell'entrata in vigore della legge in tutte le sue parti, tutti i bambini che vivranno in carcere con la madre detenuta rischieranno di restarci fino ai sei anni.

3.2 Il rapporto madre-figlio in carcere

3.2.1 La teoria dell'attaccamento

La teoria dell'attaccamento⁸⁸ consiste in un'analisi di carattere scientifico sul legame che i bambini e i loro genitori stabiliscono fin dagli stadi più precoci dello sviluppo; con il termine “attaccamento” si intende l'insieme delle interazioni e dei sentimenti che vengono sviluppati nei confronti delle persone che hanno una funzione di accudimento nelle prime fasi di crescita del bambino. Tale teoria “contribuisce a chiarire il modo in cui tali relazioni influenzano il suo sviluppo cognitivo ed emotivo negli anni successivi, aiutando a ripensare anche che cosa accade nella separazione per l'evento carcerario di un genitore”⁸⁹.

87 Legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. Legge Bossi-Fini).

88 John Bowlby fu il primo a studiare il fenomeno del comportamento di attaccamento come base dei rapporti affettivi negli uomini.

89 Alessandro Margara, Paolina Pistacchi, Sibilla Santoni, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in *Minori e giustizia*, n.1, FrancoAngeli, Milano, 2005, p.87.

Nell'individuazione della figura di attaccamento primaria, Bowlby sostiene che nella maggioranza dei casi i bambini attribuiscono tale ruolo alla madre, anche se è possibile che persone esterne alla domesticità del bambino possano essere considerate figure di attaccamento.

Tale dato riflette l'importanza dello sviluppo sociale del bambino: in una situazione di prigionia insieme alla madre non possono essere garantite le relazioni con caregivers non appartenenti alla famiglia, mentre gli studi sulla prima infanzia rilevano che la realtà interpersonale entro cui il bambino cresce costituisce il mezzo attraverso il quale avvengono la sua maturità affettiva e il suo sviluppo cognitivo. Tale prospettiva si contrappone alla teoria bowlbiana per cui le figure di attaccamento risiedono entro la cerchia familiare, mentre “il contesto dell'attaccamento appare oggi, piuttosto, come una rete di relazioni sociali molto più ampia di quella esclusivamente familiare”⁹⁰.

Le considerazioni finora proposte portano a tre interrogativi: il diritto di una madre a stabilire un rapporto col figlio nei suoi primi anni di vita, può porre dei limiti alla crescita sana del bambino in un ambiente in cui possa relazionarsi con una intersoggettività che lo renda capace di sviluppare le proprie sicurezze future? La tutela del rapporto madre-figlio, permettendo al bambino di risiedere insieme alla figura materna, può lecitamente possedere un termine, obbligando l'allontanamento del minore durante la prima infanzia e inserendolo in una società per lui estranea e priva della principale figura di attaccamento? Come è possibile conciliare il diritto di un figlio ad essere accudito dalla propria madre e il diritto vero e proprio, che sancisce che ad ogni delitto debba seguire una pena adeguata?

3.2.2 Riflessi della carcerazione sul bambino e la madre

“La condizione di carcerazione, infatti, se aggravata da una scarsa attenzione ai suoi bisogni può comportare conseguenze sia psicologiche che comportamentali di tale complessità e gravità che, in seguito, può divenire ancor più difficile realizzare programmi di aiuto sociale, se non integrandoli con interventi specificatamente psicoterapeutici”⁹¹ scrive Biondi nella sua ricerca, soffermandosi sull'importanza rivestita dall'effetto delle condizioni ambientali iniziali sulla personalità del bambino: sia che egli sia nato in carcere e viva dunque le sue prime esperienze unicamente entro le mura dell'istituto, sia che raggiunga la madre in un secondo momento (tale ipotesi può vedere il bambino assistere all'arresto della madre, se ciò non avviene tuttavia costituisce un trauma dovuto alla

90 Cfr., *ibidem*, pp. 94-95.

91 Gianni Biondi, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, FrancoAngeli, Milano, 1995, pp.85-86.

separazione dal genitore).

Il bambino deve attuare un processo di adattamento a quello che è il nuovo ambiente in cui viene a trovarsi, sottostando alle sue regole e subendo i meccanismi di regolazione di tutte le attività che lo riguardano. Ciò spesso porta a regressione e all'interruzione dello sviluppo interazionale: il bambino non sapendosi difendere da situazioni che percepisce come difficili e non affrontabili diviene insicuro nel cammino che lo porta ad un'affermazione di sé, ha paura del nuovo e sente il bisogno di rifugiarsi in ciò che sente più affine, stagnando quindi su tappe dello sviluppo precedentemente acquisite.

Il bambino percependo il disagio materno, dovuto al vivere una continua ansia riguardo al proprio futuro, subisce il distacco che tali problematiche causano nella madre a livello psicologico, anche se presente fisicamente. Si viene a creare un rapporto simbiotico senza possibilità di evoluzione, difatti il bambino non recepisce sicurezze se non dalla figura materna; entrambi vivono quotidianamente una situazione di precarietà, la quale si concretizzerà al momento della separazione. Essa viene vissuta con una forte frustrazione da parte del bambino che potrà sentirsi colpevole del distacco o incolpare la madre, provocando due reazioni diametralmente opposte: l'attaccamento ansioso o il distacco aggressivo. Determinante è la riduzione degli spazi: "nei primi anni di vita non esiste una distinzione tra spazio fisico e spazio psicologico. La libertà di movimento in carcere è una condizione indispensabile ad una sana crescita fisica e psichica; in carcere la limitazione dello spazio fisico diventa emblematica del minimo spazio psicologico a disposizione del bambino"⁹².

Ciò che caratterizza maggiormente i sentimenti della detenuta verso il figlio è la continua insicurezza riguardo la gestione del bambino, il non riuscire a rivestire il proprio ruolo di educatrice il quale spesso viene esasperato ricercando in esso una forma di riscatto: "nello specifico della carcerata, la cura (nei confronti del figlio) si accentua per diventare un messaggio del tipo: ho commesso incidentalmente un atto asociale, ma nei confronti del mio bambino rispetto le regole"⁹³; inoltre la decisione di tenere i bambini con sé in carcere dipende frequentemente dalla mancanza di soluzioni alternative all'esterno del carcere, trattandosi spesso di donne extracomunitarie o comunque in situazione di precarietà. Solitamente anche il padre è detenuto.

Dunque, ciò che traspare con allarmante chiarezza, è l'impossibilità di creare un legame

92 Daniela Farano, *La maternità in carcere. Aspetti problematici e prospettive alternative*, in *La rivista di servizio sociale*, n.3, Istituto per gli studi sui servizi sociali, Roma, 2000, p.25.

93 Mariella Crocellà, Corrado Coradeschi, *Nati in carcere-dalla prigione alla condizione sociale, la violenza sulla donna e sul bambino*, Emme Edizioni, Lodi, 1975, p.85.

stabile tra i due soggetti evitando traumi futuri per il bambino: “ ..immaginare di creare asili nido in carcere è come pensare di allestire ai Caraibi, all'aperto e d'estate, piste di hockey su ghiaccio. Vi è una profonda, intima contraddizione tra una struttura volta ad accompagnare e favorire lo sviluppo del bambino e una struttura naturalmente regressiva della personalità, oltre che privativa di stimoli sensoriali, come quella penitenziaria”⁹⁴; non si tratta di trovare una soluzione atta ad evitare gli influssi detritivi dell'istituzione sul processo evolutivo infantile, ma di vagliare le alternative allo stesso ingresso dei bambini in carcere. Le detenute madri hanno il diritto di esercitare il proprio ruolo ed i figli di essere da loro accuditi, ma alle difficoltà legate alla carcerazione della figura materna non può essere aggiunta la privazione del diritto del minore di vivere la propria infanzia in libertà.

Infine, sarebbe scorretto tralasciare l'incidenza che la figura paterna esercita sulla personalità del figlio. Essa ricopre un ruolo molto importante sia con effetti diretti, come la creazione di relazioni di attaccamento che forniscono un modello di riferimento alternativo alla madre attenuando il rapporto simbiotico tra essa e il bambino, sia con effetti indiretti come il supporto dato alla madre nell'affrontare il proprio compito genitoriale⁹⁵. La difficoltà nel far interagire il bambino con il padre, rimasto fuori o detenuto anch'esso, se non attraverso colloqui saltuari durante i quali è arduo (se non proprio impossibile) stabilire un contatto tale da garantire la stabilità di un rapporto, si ripercuote inevitabilmente sulle impressioni che il bambino ha del mondo esterno e sulle sue future capacità di interazione. A ciò si deve aggiungere la scarsa attenzione da parte della giurisprudenza, la quale privilegia esplicitamente la figura materna: spesso le norme che riguardano la tutela del figlio rimasto all'esterno del carcere sono applicabili al padre solo se la madre è assolutamente impossibilitata o deceduta.

94 Remo Bassetti, *Moll Flanders dopo Beslan. Una nuova politica criminale per le detenute madri*, in *Minori e giustizia*, n.4, FrancoAngeli, Milano, 2003, p.81.

95 Cfr. Monica Vitolo, Livia Scigliano, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione “forzata”*, in *Minori e Giustizia*, n.4, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp.88-102.

“Ci sono molti che pretendono di provvedere costruendo nuove carceri, che, una volta costruite, non farebbero che stimolare ulteriore carcerazione, seguendo la regola che l'organo sviluppa la funzione. La via virtuosa è, invece, rappresentata dalla restituzione di quella che si è chiamata la detenzione sociale agli interventi sociali, riconoscendo che questo è il nucleo di fondo dei principi costituzionali” Alessandro Margara⁹⁶

4. ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

4.1 Principali misure

Le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, regime di semilibertà e liberazione anticipata) vengono disciplinate dal Capo IV, Titolo I, della legge n.354 del 1975.

La legge n.297 del 1985 introdusse nell'ordinamento l'art.47-bis, il quale prevedeva l'“affidamento in prova in casi particolari”, concedendo a tossicodipendenti e alcooldipendenti l'affidamento in prova dal momento della condanna. Con l'inserimento da parte della legge Gozzini dell'art. 47-ter venne prevista anche la detenzione domiciliare, modificando significativamente la struttura della legge del 1975: il condannato poteva usufruire di determinate misure alternative anche se in stato di libertà, senza dunque dover necessariamente vivere un periodo di esecuzione carceraria. Nel corso dei primi anni novanta, in seguito ad un maggior rigore nei confronti della criminalità organizzata, venne negata la concessione di benefici penitenziari (ad eccezione della liberazione anticipata) a condannati per associazione mafiosa, a meno che tali detenuti e internati collaborassero con la giustizia, a norma dell'articolo 58-ter⁹⁷.

Con l'approvazione della legge 27 maggio 1998, n.165, (c.d. “Legge Simeone) venne abrogato l'art.47-bis e si introdussero importanti modifiche riguardo la concessione delle misure alternative, ampliando i presupposti per accedervi. Tale legge modificò inoltre l'art.

96 Saverio Migliori, *Conoscere il carcere-storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, op.cit., p.37.

97 La legge 19 marzo 1990, n. 55, “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale” e la legge 12 luglio 1991, n.203, “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa”, la quale introdusse nell'ordinamento l'art. 4-bis, intitolato “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”.

656 del Codice di Procedura Penale, il quale disciplinava l'esecuzione delle pene detentive e la loro sospensione: con i commi 5 e 10 si prevede la sospensione dell'esecuzione da parte del Pubblico Ministero ogniqualvolta la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non fosse superiore a tre anni (o a quattro nelle fattispecie considerate dagli artt. 90 e 94 del Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope). In seguito a tale sospensione il condannato può presentare al Pubblico Ministero, entro trenta giorni, un'istanza volta ad ottenere una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare o semilibertà). La decisione spetta al Tribunale di sorveglianza, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

4.1.1 Affidamento in prova al servizio sociale

L'affidamento in prova, disciplinato dall' art. 47 della legge 26 luglio 1976, consiste nella sottoposizione del condannato ad un periodo, pari a quello della pena da scontare, di assegnazione al servizio sociale (UEPE)⁹⁸ al di fuori dell'istituto carcerario. Il condannato sconta la pena in condizione di libertà sotto la sorveglianza del servizio sociale, il quale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto: è dunque caratterizzato da una minore afflittività, in quanto la pena è scontabile interamente fuori dal carcere. Ciò che contraddistingue tale misura è la finalità risocializzativa, sebbene vengano tenute in considerazione le necessità preventive⁹⁹.

La richiesta di affidamento può essere effettuata dal condannato sia in condizioni di libertà, sia in condizioni di detenzione; in quest'ultimo caso dovrà esserci un periodo di osservazione della personalità del detenuto in istituto, in modo da comprenderne la pericolosità sociale e scongiurarne la futura recidiva. L'osservazione del detenuto può anche non avvenire se si ritiene che nel periodo di carcerazione abbia dato prova di comportamenti atti a consentire un giudizio positivo. Nel periodo dell'affidamento il detenuto è tenuto all'osservazione di prescrizioni, le quali costituiscono condizioni di ammissione al beneficio; esse possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. L'affidamento può essere revocato, ai sensi del comma 11, qualora il comportamento del

98 Uffici Esecuzione Penale Esterna.

99 Comma 2, art. 47: "Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati".

soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione della prova¹⁰⁰. L'esito positivo della misura comporta l'estinzione della pena; il comma 12-bis, introdotto dall'art.3 della legge 19 dicembre 2002, n.277, sancisce la concessione di riduzione di pena prevista per la liberazione anticipata al soggetto che durante il periodo di affidamento abbia dato prova di un concreto recupero sociale.

L'art.94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale con finalità terapeutiche, la concessione del quale non prevede la valutazione prognostica favorevole alla rieducazione: il giudice è tenuto solo a verificare il limite di pena (non superiore a quattro anni), lo stato attuale di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la sottoposizione ad un programma terapeutico concordato con le strutture competenti. L'art.5 della legge 12 luglio 1999, n.231, ha aggiunto poi l'art.47-quater, dedicato alle misure alternative alla detenzione per i soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria.

4.1.2 Detenzione domiciliare

L'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n.663, ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'istituto della detenzione domiciliare, disciplinata dall'art. 47-ter. Essa consiste nella esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura o assistenza.

Inizialmente era applicabile unicamente nei confronti di donne in stato di gravidanza o allattamento, di persone con gravi condizioni di salute, di soggetti inabili con età superiore ai sessantacinque anni e di minori di anni ventuno. Con le modifiche applicate dalla legge 27 maggio 1998, n.165, (c.d. Legge Simeone), tale misura alternativa può essere concessa anche per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati¹⁰¹. La legge Simeone intervenne poi sul limite di pena richiesto per l'applicazione della misura, il quale fu portato a quattro anni di reclusione e ampliò i soggetti beneficiari, inserendo anche il padre detenuto nei casi di decesso della madre del bambino o dell'impossibilità della madre a provvedere alla necessaria assistenza del minore.

¹⁰⁰Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del 29 ottobre 1987, n.343, in quanto non consente al Tribunale di Sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espianare.

¹⁰¹Art. 47-ter, comma 1-bis.

Sempre a seguito dell'intervento del legislatore, venne introdotta un' ulteriore fattispecie di concessione: il Tribunale di Sorveglianza¹⁰² può decidere di applicare la detenzione domiciliare in luogo del semplice rinvio dell'esecuzione, indipendentemente dall'ammontare della pena inflitta o da scontare; anche i condannati all'ergastolo possono infatti essere ammessi a tale misura. In tutti i casi in cui è prevista l'applicazione di tale istituto, esso rimane esente da qualsiasi scopo rieducativo: “sono infatti assenti nella disciplina della detenzione domiciliare gli elementi che caratterizzano l'affidamento in prova al servizio sociale e la stessa semilibertà”¹⁰³.

L'art. 47-quinquies dell'Ordinamento penitenziario, introdotto dalla riforma del 1998, disciplina la misura di detenzione domiciliare speciale, riguardante le condannate madri di figli di età non superiore a dieci anni col fine di proteggere le madri detenute con condanne a pene piuttosto elevate.

Fondamentali allo scopo di tutelare le madri detenute, come abbiamo avuto modo di verificare nel capitolo precedente, sono state le modifiche apportate dalla l. 21 aprile 2011.

4.1.3 Semilibertà

Il regime di semilibertà non può essere considerato una reale misura alternativa, in quanto la sua applicazione non comporta l'integrale venir meno dello stato di detenzione: è difatti una modalità di esecuzione della pena. Tuttavia questa può essere applicata come completa alternativa alla detenzione nei casi in cui non è possibile concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, se la condanna alla pena dell'arresto o alla reclusione non supera i sei mesi. La semilibertà concessa invece al condannato in esecuzione di pena prevede che il reo abbia scontato almeno metà della pena o, se colpevole di reati di cui all'art.4-bis dell'ordinamento penitenziario, almeno due terzi di essa. Vi possono accedere anche i condannati all'ergastolo dopo aver espiato almeno venti anni di pena.

Disciplinato dagli artt. 48 e seguenti dell'Ordinamento penitenziario, prevede la concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale del reo¹⁰⁴: il quarto comma dell'art.50 dell'ordinamento penitenziario decreta che “l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del

102 Qualora ricorrano i casi indicati dagli artt. 146 e 147 del codice penale.

103 Mario D'Onofrio, Manuel Sartori, *Le misure alternative alla detenzione*, Giuffrè editore, Milano 2004, p.215.

104 Art.48, comma 1, Ordinamento penitenziario.

soggetto nella società”. La semilibertà può essere anche “surrogatoria” dell'affidamento in prova al servizio sociale: i condannati a pene detentive non superiori a tre anni o che devono scontare non più di tre anni di reclusione possono essere ammessi al regime di semilibertà anche prima della espiazione di metà della pena.

4.1.4 Liberazione anticipata

L'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario prevede la detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata per un totale di 90 giorni l'anno qualora il condannato partecipi all'opera di rieducazione e abbia una buona condotta all'interno dell'istituto. La liberazione anticipata è dunque un beneficio premiale che comporta la riduzione della pena. Nella pena scontata si considera anche il periodo trascorso dal condannato in custodia cautelare in carcere o in detenzione domiciliare. Tale misura trova applicazione anche nei confronti di soggetti a cui è applicata una pena alternativa (detenzione domiciliare o affidamento in prova ai servizi sociali) e degli autori dei delitti indicati dall'art.4-bis. Il procedimento di concessione della misura è di competenza del magistrato di sorveglianza, mentre il Tribunale è chiamato a decidere in merito solo in sede di reclamo contro l'ordinanza emessa dall'organo monocratico.

4.1.5 Permessi e permessi premio

L'art. 30 dell'ordinamento penitenziario prevede la concessione, da parte del Magistrato di sorveglianza, della possibilità di trascorrere fino a cinque giorni all'esterno del carcere; tale beneficio, definito “permesso”, non è legato alla condotta del condannato, ma allo stato di salute di un familiare qualora versasse in grave infermità o si trovasse in pericolo di vita.

Il permesso premio riveste invece una funzione completamente differente: disciplinato dall'art. 30-ter, ha durata non superiore a quindici giorni (nel caso di minori, arriva fino a venti giorni), con la finalità di consentire al detenuto di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. In un anno, non possono essere concessi permessi-premio per più di quarantacinque giorni (sessanta nel caso di minori). Le condizioni richieste per la concessione della misura sono: una regolare condotta da parte del condannato, il quale deve conformarsi ad un comportamento improntato a correttezza e senso della responsabilità, assenza di pericolosità sociale e i limiti di pena previsti dall'art. 30-ter al comma 4. Il permesso premio fa parte del trattamento del detenuto ed i giorni trascorsi all'esterno valgono come pena scontata.

4.1.6 Liberazione condizionale

La liberazione condizionale, risalente al Codice Penale Zanardelli del 1889, fu introdotta dal Codice Rocco tra le cause di estinzione della pena al Titolo VI, Capo II. L'istituto consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno in regime di libertà vigilata ed è disciplinato dagli artt. 176 e 177 del Codice Penale. Il comma 1 dell'art.176 pone come condizione essenziale per la concessione del beneficio l'aver tenuto, da parte del condannato, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Altro requisito richiesto è l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato, così come sancito dal comma 4 dell'art. 176. Vengono inoltre fissati dei limiti di pena già scontata a seconda che si tratti di casi ordinari, di recidiva aggravata o reiterata e di condanne all'ergastolo. L'organo chiamato a decidere sulla concessione o meno della liberazione condizionale è il Tribunale di Sorveglianza.

Per quanto riguarda i condannati minorenni, la liberazione condizionale può essere concessa senza limiti di pena scontata o da espiare, per qualsiasi pena e in qualsiasi momento¹⁰⁵, rimanendo fermi i requisiti di sicuro ravvedimento e dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato commesso, salvo impossibilità.

4.1.7 Sospensione del processo minorile per “messa alla prova”

Con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è stato introdotto l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova del minore: viene sospeso il processo stesso (non la pena) nei confronti del minore quando il giudicante ritiene di dover valutare la sua personalità sottoponendolo ad un periodo di prova tramite l'affidamento ai servizi sociali minorili; concluso il periodo di sospensione, il giudice dovrà fissare una nuova udienza in cui dichiara con sentenza estinto il reato, nel caso in cui ritenga che la prova abbia avuto esito positivo. In caso contrario, il processo potrà riprendere il suo corso.

105 Art. 21 r.d. 20 luglio 1934, n.1404.

4.2 Misure alternative e detenute madri

Con l'ampliamento delle opportunità per i genitori di scontare la pena in istituti alternativi alla detenzione si è tentato di garantire ai minori il diritto di crescere in un ambiente adatto alle loro esigenze; in merito all'analisi dell'affidamento in prova al servizio sociale, viene infatti ribadito che “la famiglia, la scuola, il lavoro sono ambienti che favoriscono l'affidato nel cammino verso la reintegrazione. La famiglia viene coinvolta nel recupero dell'affidato, costituendo una risorsa preziosa a tal fine. Tale previsione riflette indubbiamente le più aggiornate teorie sociologiche, che hanno evidenziato come l'individuo non è un soggetto che si autodetermina a prescindere dal contesto in cui vive, ma è invece fortemente condizionato dal clima familiare e sociale in cui trascorre la propria esistenza”¹⁰⁶. La stessa detenzione domiciliare, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.422 del 1999, “è volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti familiari ed intersoggettivi”¹⁰⁷.

Da quanto dimostrato nel capitolo precedente, ad oggi l'applicazione di misure alternative rimane irrisoria nonostante l'approvazione di importanti riforme sia per le donne in carcere in generale sia le detenute con figli.

4.2.1 Riforma 21 aprile 2011: effettivo ampliamento delle misure alternative?

Per il 2012 le statistiche disponibili ricoprono l'arco di soli quattro mesi: è dunque necessario tener presente che essi descrivono la situazione dell'anno in corso in maniera parziale. Confrontando i dati del 2010 e del 2011 possiamo commentare i primi esiti delle modifiche apportate dalle riforme dell' 8 marzo 2001 e del 21 aprile 2011: sebbene ci sia stato un leggero aumento nei casi di affidamento in prova al servizio sociale, per quanto riguarda la semilibertà i dati rimangono pressoché invariati. In merito alla detenzione domiciliare nel 2011 ne hanno usufruito 7.000 condannati in più; tuttavia i genitori che ne hanno goduto sono passati da 33 a 37, aumentando quindi di poche unità.

Confrontare il 2012 rispetto agli anni precedenti è maggiormente problematico, poiché comporta la previsione dell'andamento delle misure alternative sulla base dei trend registrati nei due anni precedenti. Ai fini della nostra analisi è dunque più congruo comparare i dati dell'aprile 2011 e dell'aprile 2012.

¹⁰⁶ Alessandro Margara, Paolina Pistacchi, Sibilla Santoni, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, op.cit., p.107.

¹⁰⁷ Cfr. *ibidem*, p.109.

Tabella 6: Beneficiari delle misure alternative negli ultimi 3 anni

	2010	2011	2012 ¹⁰⁸
Affidamento in prova			
<i>Condannati dallo stato di libertà</i>	7.441	8.779	4.766
<i>Condannati dallo stato di detenzione</i>	4.040	4.448	2.502
<i>Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà</i>	1.679	1.755	1.002
<i>Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione</i>	2.863	3.225	1.913
<i>Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria</i>	955	939	342
<i>Condannati affetti da aids</i>	54	83	42
Totale	17.032	19.229	10.567
Semilibertà			
<i>Condannati dallo stato di libertà</i>	264	243	86
<i>Condannati dallo stato di detenzione</i>	1.587	1.589	803
Totale	1.851	1.832	889
Detenzione domiciliare			
<i>Condannati dallo stato di libertà</i>	4.693	6.450	3.067
<i>Condannati dallo stato di detenzione</i>	4.107	8.672	4.562
<i>Condannati in misura provvisoria</i>	3.622	5.078	2.100
<i>Condannati affetti da aids</i>	84	77	38
Condannati madri/padri	33	37	22
Totale	12.539	20.314	9.789
Totale detenuti presenti¹⁰⁹	67.961	66.897	66.310

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Osservatorio delle misure alternative

Confrontare il 2012 rispetto agli anni precedenti è maggiormente problematico, poiché comporta la previsione dell'andamento delle misure alternative sulla base dei trend registrati nei due anni precedenti. Ai fini della nostra analisi è dunque più congruo comparare i dati dell'aprile 2011 e dell'aprile 2012.

108 Mentre per il 2010 e il 2011 i dati riportati sono registrati nel corso dell'intero anno, per il 2012 descrivono la situazione solo fino al 30 aprile.

109 Viene riferito anche il totale dei detenuti presenti in carcere, oltre al totale dei condannati che hanno goduto di una misura alternativa.

Tabella 7: Comparazione beneficiari di misure alternative tra l'aprile 2011 e l'aprile 2012

	30/04/11	30/04/12
Affidamento in prova		
<i>Condannati dallo stato di libertà</i>	4.116	4.766
<i>Condannati dallo stato di detenzione</i>	2.031	2.502
<i>Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà</i>	906	1.002
<i>Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione</i>	1.621	1.913
<i>Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria</i>	280	342
<i>Condannati affetti da aids</i>	25	42
Totale	8.979	10.567
Semilibertà		
<i>Condannati dallo stato di libertà</i>	112	86
<i>Condannati dallo stato di detenzione</i>	761	803
Totale	873	889
Detenzione domiciliare		
<i>Condannati dallo stato di libertà</i>	2.152	3.067
<i>Condannati dallo stato di detenzione</i>	3.194	4.562
<i>Condannati in misura provvisoria</i>	1.599	2.100
<i>Condannati affetti da aids</i>	38	38
Condannati madri/padri	23	22
Totale	7.006	9.789
Totale detenuti presenti	67.510	66.310

Focalizzando l'analisi sulla detenzione domiciliare, nonostante un aumento del totale dei detenuti che ne hanno usufruito, si evidenzia che nell'applicazione della misura nei confronti di madri e padri la situazione è rimasta immutata da un anno all'altro: venti giorni prima dell'entrata in vigore della riforma hanno goduto della misura alternativa ventitré condannati con figli, un anno dopo ventidue.

In conclusione, pur comprendendo che a volte i dati possono portare a compiere analisi fallaci poiché è plausibile che si riferiscano a situazioni differenti, le riforme che avrebbero dovuto permettere un ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative nei confronti di genitori con figli minori risultano essere state, de facto, foriere di cambiamenti pressoché nulli.

CONCLUSIONI

Nell'accostarsi al tema della detenzione è facile cadere in sentimentalismi connessi all'idea di internamento entro strutture preposte ad un compito strettamente punitivo, ove anche se ne colga l'aspetto rieducativo e risocializzante; scrive Foucault, riuscendo a descrivere in maniera puntuale le sensazioni contrastanti che tale istituzione suscita: “conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione, e come sia pericolosa, quando non è inutile. E tuttavia non «vediamo» con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno”¹¹⁰.

A tutela della pacifica convivenza degli individui in società e per garantire il rispetto della proprietà pubblica e privata, il diritto penale prevede che ad ogni reato corrisponda una pena adeguata: la certezza della pena ha di fatto una funzione di prevenzione nella commissione di delitti. Continua Foucault: “questa «evidenza» della prigione dalla quale ci distacciamo a fatica, si fonda prima di tutto sulla forma semplice della «privazione di libertà». Come potrebbe la prigione non essere la pena per eccellenza in una società in cui la libertà è un bene che appartiene a tutti nello stesso modo e al quale ciascuno è legato da un sentimento «universale e costante»? La sua perdita ha dunque lo stesso prezzo per tutti; assai più dell'ammenda, essa è castigo «egalitario». Chiarezza in qualche modo giuridica della prigione”¹¹¹. È dunque la perdita di libertà, il bene più grande di cui ciascun individuo dispone, a caratterizzare la carcerazione ed essa è uguale sia per l'uomo che per la donna. Nello sviluppo della tesi mi sono proposta di vagliare le possibili alternative e la loro effettiva fattibilità nello specifico caso della detenzione di madri condannate. Stante l'imprescindibilità dell'esecuzione penale, essa deve costituire un momento di rieducazione e reinserimento del reo all'interno della società. Se ad ogni caso viene applicata invece una misura unicamente privativa della libertà, viene ad essere lesa il principio stesso di punizione e dunque di pena: essa deve mirare a correggere la persona che ha infranto le norme della convivenza sociale e non soltanto farle espiare il male commesso.

Al 21 maggio 2012 sono presenti in carcere 2.799 donne su un totale di 66.487 detenuti: le detenute costituiscono il 4,21% della popolazione carceraria, mantenendo inalterato il trend dei decenni passati; la maggior parte di esse hanno condanne per reati non gravi, scontando per più dell'80% pene non superiori ad un anno. Insieme ad esse, la pena viene scontata

110 Michel Foucault, op.cit., p. 252.

111 *Ivi*.

anche dai loro figli: si contano circa 50 bambini internati nonostante le modifiche apportate dalle recenti riforme, rendendo dunque possibile l'innaturale crescita durante i primi anni dell'infanzia entro le mura del penitenziario. Se si tiene conto dei reati commessi e delle ragioni che il più delle volte ne sono state la causa, si comprende la necessità di rendere effettive misure differenti dalla carcerazione nel cercare di redimere le donne colpevoli di reati minori con figli piccoli. La questione non è come evitare che esse ricadano nella recidiva ma se il carcere costituisca l'opzione migliore volta a garantire che non lo facciano: con l'internamento entro una cella è impossibile, di fatto, commettere nuovamente un reato. I laboratori e le attività lavorative hanno la funzione positiva di aiutare la detenuta ad affrontare l'effetto spersonalizzante della carcerazione, ma quest'ultima evita che ella si trovi in condizione tale da ripetere il delitto commesso, perché impossibilitata e controllata costantemente: a fine pena, se le condizioni di vita al di fuori del carcere e la concezione che la donna ha di sé rimangono immutate, è probabile che si trovi in situazioni tali da permettere di riassumere comportamenti delinquenti. L'assunzione di atteggiamenti devianti con forme di asocialità e difficoltà di interazione e accettazione di sé diviene maggiormente drammatica nel caso delle detenute con figli: il bambino, se da una parte perde la madre per colpa del reato che la madre stessa ha commesso, dall'altra si vede negata la possibilità di costruire un rapporto sano con essa sia nel presente che nel futuro.

Dunque, la domanda che ha portato alla formulazione del testo, ovvero se è concepibile che madre e bambino possano vivere l'espiazione del delitto commesso dalla genitrice in strutture differenti rispetto al carcere limitativo della libertà del fanciullo, suo massimo diritto, trova sicuramente una risposta affermativa: la legislazione italiana si è già mossa in tal senso e sebbene i risultati auspicati siano ben lungi dall'essere stati raggiunti (come si è avuto modo di constatare nel terzo capitolo riguardo i punti fallaci della legge del 2011 e nel quarto in merito alla sostanziale permanenza di bambini entro le mura carcerarie), si percepisce la volontà di trovare una soluzione a questo problema troppo poco conosciuto; l'istituto a custodia attenuata di Milano costituisce un buon punto di partenza da cui sbrogliare i nodi che ostruiscono l'attuazione pragmatica delle due riforme.

In apertura ho volutamente utilizzato la parola "sentimentalismi" per riferirmi alle sensazioni che il carcere riesce a suscitare a chi lo osserva dall'esterno. L'opinione pubblica tende difatti ad usare due pesi e due misure nel giudicare tale istituzione, dato che da una parte essa viene percepita come luogo di reclusione ed abbandono, dall'altra come giusta ed unica punizione possibile nei confronti di chi delinque; probabilmente questo è il punto

centrale che permette il prevalere della funzione puramente retributiva a dispetto di quella rieducativa: le persone, col loro bisogno di sicurezza e di garanzia personale, hanno bisogno del carcere. Hanno bisogno di sapere che se una donna ha commesso un reato, esso sarà punito nella giusta misura e che se questo comporta la perdita del rapporto coi propri figli ciò è consequenziale alla colpa commessa.

È interessante, a tale proposito, la provocazione lanciata da Cacciari: “la cosiddetta società libera, non perdona, anzi vorrebbe rinchiudere chi ha sbagliato e gettare via le chiavi delle galere, dimenticando per sempre la propria parte malata. Ecco, io proporrei almeno per i reati minori, di ristabilire l'antica usanza della gogna. Molta gente, di quella per bene, potrebbe così sputar fuori il proprio livore, la propria cattiveria.. evitando il sovraffollamento”¹¹².

La triste realtà dei bambini in carcere non deve restare motivo di pietismi, ma un fenomeno (come fortunatamente sta accadendo) risolvibile attraverso l'ampliamento del ricorso a misure alternative che permettano alle detenute madri di scontare la pena insieme ai propri figli, salvaguardando il proprio ruolo genitoriale e lo sviluppo del bambino nei primi anni della sua vita. La funzione emendatrice e retributiva della pena, seppur imprescindibile, deve dunque essere considerata secondaria ai diritti del minore.

112 Cfr. *Lisistrata incatenata- da “Le mantellate” ai giorni nostri. Mezzo secolo di sopravvivenza carceraria al femminile*, op.cit., p.69.

Bibliografia

Biondi Gianni, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, Franco Angeli, Milano, 1995.

Annarita Buttafuoco, *Le mariuccine. Storia di un'istituzione laica*, Franco Angeli/Storia., Milano, 1998

Campelli Enzo, Faccioli Franca, Giordano Valeria, Pitch Tamar, *Donne in carcere, ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Saggi/Feltrinelli, Milano, 1992

Ceraudo Francesco, Giugliano Doady, *Lisistrata incatenata da "Le mantellate" ai giorni nostri. Mezzo secolo di sopravvivenza carceraria al femminile*, ArchimediaCommunication, 2008

Crocella Mariella, Coradeschi Corrado, *Nati in carcere-dalla prigione alla condizione sociale, la violenza sulla donna e sul bambino*, Emme Edizioni, Lodi, 1975

De Cataldo Neuburger L. (a cura di), *La criminalità femminile tra stereotipi culturali e malintese realtà*, CEDAM, Padova, 1996

Degl'Innocenti Leonardo, Faldi Francesco, *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Giuffrè Editore, Milano, 2006

D'Onofrio Mario, Sartori Manuel, *Le misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore, Milano, 2004

Faccioli Franca, *I soggetti deboli – I giovani e le donne nel sistema penale*, Franco Angeli, Milano, 1990

Foucault Michel, *Sorvegliare e Punire -nascita della prigione*, Einaudi, Torino. 1993

Frudà Luigi (a cura di), *Alternative al carcere-percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento dalla ricerca applicata*, Franco Angeli, Milano, 2006

Giglioli P. (a cura di) *Invito allo studio della società*, Il Mulino, Bologna, 2005

Marcetti Corrado, Solimano Nico (a cura di), *Carcere di tante carceri*, Angelo Pontecorboli Editore, Firenze, 1997

Migliori Saverio, *Conoscere il carcere -storia, tendenze, esperienze locali e strategie formative*, Edizioni ETS, Pisa, 2007

Migliori Saverio, *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Carocci Faber,

Roma, 2007

Parca Gabriella, *Voci dal carcere femminile*, Editori Riuniti, Roma, 1973

Rutigliano Rossana, *La donna dei sogni-la comunità femminile in carcere come via iniziatica*, Franco Angeli, Milano, 2004

Sarsini Monica, *Alice nel paese delle domandine*, Le Lettere, Firenze, 2012

Smart Carol, *Donne, crimine e criminologia*, Armando, Roma, 1981

Ristretti Orizzonti, *Donne in Sospeso, testimonianze dal carcere della Giudecca*, Padova, 2006

Articoli da riviste:

Bassetti Remo, *Moll Flanders dopo Beslan. Una nuova politica criminale per le detenute madri*, in "Minori e giustizia", n.4, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 79-87.

Calle Maria Cristina, *Figli presenti, figli assenti. Essere madre nella discontinuità. Madri e bambini in carcere?* in "Minori e giustizia", n.1, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 113-117.

Colombini Leda, *Un sabato di libertà*, in "Vivere oggi", n.10, Cogi, Milano, dicembre 2001, pp.48-50.

Corso Francesca, *L'istituto a custodia attenuata di Milano per le detenute madri e i loro figli*, in "Autonomie locali e servizi sociali", serie 32, n.1, aprile 2009, pp. 57-64.

Cuzzocrea Vera, *Infanzia e genitorialità in carcere*, in "Infanzia", n.3, La Nuova Italia, Firenze, 2007, pp. 72-76.

Farano Daniela, *La maternità in carcere. Aspetti problematici e prospettive alternative*, in "La rivista di servizio sociale", n.3, Istituto per gli studi sui servizi sociali, Roma, 2000, pp. 19-30.

Fiorentin Fabio, *Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, in "Giurisprudenza di merito", n.11, novembre 2011, pp. 2616-2628.

Laface Nadia, *Fino ai sei anni del bambino custodia cautelare solo in casi eccezionali*, in "Famiglia e minori:mensile di documentazione giuridica", n.6, giugno 2011, pp. 26-30.

Margara Alessandro, Pistacchi Paolina, Santoni Sibilla, *Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto*, in "Minori e giustizia", n.1, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 83-112.

Palù Elisabetta, *Mai più bambini in carcere*, in "Vivere oggi", n.10, Cogi, Milano, dicembre 2001, pp. 45-47.

Patruno Emilia, *Mille giorni dietro le sbarre*, in “Famiglia oggi”, n.5, San Paolo, Milano, maggio 2006, pp. 36-43.

Perricone Giovanna, Polizzi Concetta, Marotta Silvia, *La relazione madre-bambino all'interno della struttura penitenziaria*, in “La famiglia”, n. 251, gennaio-marzo 2010, pp. 18-34.

Ramasso Annalisa Rosina, *Madri e bambini in carcere*, in “Infanzia”, n.11, La Nuova Italia, Firenze, novembre 2006, pp.14-16.

Rossi Lino, *Diritti dell'infanzia, diritti della genitorialità e carcerazione*, in “Pedagogika.it”, n.20, Edizioni Logos, Milano, marzo-aprile 2001, pp.39-40.

Vitolo Monica, Scigliano Livia, *La separazione dei figli dai padri detenuti. Alcune riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione forzata*, in “Minori e giustizia”, n.4, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 88-102.

Sitografia:

<http://www.altrodiritto.unifi.it>

<http://www.penalecontemporaneo.it>

<http://www.cortedicassazione.it>

<http://www.camera.it>

<http://www.informacarcere.it>

<http://www3.istat.it/>

<http://www.giustizia.it>

<http://www.ristretti.it>

<http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei///gruppi/pareremainstreaming.pdf>

<Http://www.diritto.it>

